

I documenti di:

**quotidiano** **sanità**.it

*Quotidiano online di informazione sanitaria*

**Dossier**

**Documentazione legislativa**

**Studi e ricerche**

**Interventi e relazioni**

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 2679-bis-B</sup>

---

## **DISEGNO DI LEGGE**

**APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

*previo stralcio, il 30 novembre 2014 (v. stampato Senato n. 1698)*

**MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 20 dicembre 2014*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(PADOAN)**

---

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)

---

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica  
il 20 dicembre 2014*

---

## TESTO

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## ART. 1.

***(Risultati differenziali del bilancio dello Stato e gestioni previdenziali. Disposizioni per la crescita, per l'occupazione e per il finanziamento di altre esigenze).***

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *a*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2015, 2016 e 2017, sono indicati nell'allegato n. 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

2. Nell'allegato n. 2 annesso alla presente legge è indicato l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera *c*), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per l'anno 2015. I predetti importi sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

3. Nell'allegato n. 2 annesso alla presente legge sono, inoltre, indicati gli importi complessivi dovuti per l'anno 2015 ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché gli importi che, prima del riparto tra le gestioni interessate, sono attribuiti:

## TESTO

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

## ART. 1.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989;

b) alla gestione speciale minatori;

c) alla gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al soppresso ENPALS.

4. Al fine di dotare il Paese di un sistema d'istruzione scolastica che si caratterizzi per un rafforzamento dell'offerta formativa e della continuità didattica, per la valorizzazione dei docenti e per una sostanziale attuazione dell'autonomia scolastica, anche attraverso la valutazione, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un fondo denominato « Fondo "La buona scuola" », con la dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

5. Il Fondo di cui al comma 4 è finalizzato all'attuazione degli interventi di cui al medesimo comma 4, con prioritario riferimento alla realizzazione di un piano straordinario di assunzioni, al potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro e alla formazione dei docenti e dei dirigenti.

6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 56, le parole da: « 5 milioni di euro » fino a: « sostegno delle imprese » sono sostituite dalle seguenti: « 5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 10 milioni di euro per l'anno 2015, destinato al sostegno delle imprese composte da almeno quindici individui » e dopo le parole: « raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) » sono inserite le seguenti: « o in reti di impresa aventi soggettività giuridica e fornite di partita IVA (reti-soggetto) »;

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico:*

a) al comma 56, le parole da: « 5 milioni di euro » fino a: « sostegno delle imprese » sono sostituite dalle seguenti: « 5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 10 milioni di euro per l'anno 2015, destinato al sostegno delle imprese composte da almeno quindici individui » e dopo le parole: « raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) » sono inserite le seguenti: « o in reti di impresa aventi **nel programma comune di rete lo sviluppo di attività innovative** »;

b) il comma 57 è sostituito dal seguente:

« 57. Le risorse del fondo sono erogate ai soggetti di cui al comma 56, ammessi attraverso procedure selettive indette dal Ministero dello sviluppo economico, tenute a valorizzare le collaborazioni con istituti di ricerca pubblici, università e istituzioni scolastiche autonome, sulla base di progetti della durata di almeno due anni, volti a sviluppare i seguenti principi e contenuti:

a) creazione di centri di sviluppo di *software* e *hardware* a codice sorgente aperto per la crescita e il trasferimento di conoscenze alle scuole, alla cittadinanza, agli artigiani e alle microimprese;

b) creazione di centri per l'incubazione di realtà innovative nel mondo dell'artigianato digitale;

c) creazione di centri per servizi di fabbricazione digitale rivolti ad artigiani e a microimprese;

d) messa a disposizione di tecnologie di fabbricazione digitale da parte dei soggetti di cui al comma 56;

e) creazione di nuove realtà artigianali o reti manifatturiere incentrate sulle tecnologie di fabbricazione digitale ».

b) *identica*.

**7. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: « a piccole e medie imprese » sono sostituite dalle seguenti: « alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 ».**

**8. La garanzia di cui al comma 7 è concessa nell'ambito delle disponibilità finanziarie del Fondo, come determinate dal decreto di cui all'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.**

7. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, al fine di assicurare risorse stabili alla tutela del patrimonio culturale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il Fondo per la tutela del patrimonio culturale, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.

8. Le risorse del Fondo di cui al comma 7 sono utilizzate nell'ambito di un programma triennale che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo trasmette al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), **per una presa d'atto**, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il programma, da attuare in coerenza con i decreti legislativi 29 dicembre 2011, n. 228 e n. 229, individua gli interventi prioritari da realizzare, le risorse agli stessi destinate e il relativo cronoprogramma, definendo altresì le modalità di definanziamento in caso di mancata attuazione degli interventi programmati. Entro il 31 gennaio di ciascun anno è trasmesso al CIPE il programma aggiornato, corredato della puntuale indicazione dello stato di attuazione degli interventi, in termini di avanzamento fisico e finanziario.

9. Il comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

9. *Identico.*

10. Le risorse del Fondo di cui al comma 9 sono utilizzate nell'ambito di un programma triennale che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo trasmette, **previo parere delle competenti Commissioni parlamentari**, al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il programma, da attuare in coerenza con i decreti legislativi 29 dicembre 2011, n. 228 e n. 229, individua gli interventi prioritari da realizzare, le risorse agli stessi destinate e il relativo cronoprogramma, definendo altresì le modalità di definanziamento in caso di mancata attuazione degli interventi programmati. Entro il 31 gennaio di ciascun anno è trasmesso al CIPE il programma aggiornato, corredato della puntuale indicazione dello stato di attuazione degli interventi, in termini di avanzamento fisico e finanziario.

11. All'articolo 1, comma 1, alinea, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo le parole: « di appartenenza pubblica » sono inserite le seguenti: « , delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione » e le parole: « delle fondazioni lirico-sinfoniche o » sono soppresse.

12. *Identico.*

« *1-bis*. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera *a*), e 50, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *c-bis*), *d*), *h-bis*) e *l*), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a:

1) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;

2) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro ».

10. Ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui all'articolo 13, comma *1-bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dal comma 9 del presente articolo, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dal comma 11 del presente articolo.

11. All'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al comma 1, le parole: « ed entro i cinque anni solari successivi » sono sostituite dalle seguenti: « ed entro i sette anni solari successivi »;

*b*) al comma 3, le parole: « nei due periodi d'imposta successivi » sono sostituite dalle seguenti: « nei tre periodi d'imposta successivi ».

13. Ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui all'articolo 13, comma *1-bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dal comma 12 del presente articolo, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dal comma 14 del presente articolo.

14. *Identico.*

12. Il credito eventualmente spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1-*bis*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dal comma 9 del presente articolo, è riconosciuto in via automatica dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso. Le somme erogate ai sensi del comma 9 sono recuperate dal sostituto d'imposta mediante l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato possono recuperare le somme erogate ai sensi del comma 9 anche mediante riduzione dei versamenti delle ritenute e, per l'eventuale eccedenza, dei contributi previdenziali. In quest'ultimo caso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e gli altri enti gestori di forme di previdenza obbligatoria interessati recuperano i contributi non versati alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'erario. Con riferimento alla riduzione dei versamenti dei contributi previdenziali conseguente all'applicazione di quanto previsto dal presente comma, restano in ogni caso ferme le aliquote di computo delle prestazioni. L'importo del credito riconosciuto è indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD).

13. Alla lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: « di lire 10.240, » sono sostituite dalle seguenti: « di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, ».

14. La disposizione di cui al comma 13 entra in vigore il 1° luglio 2015.

15. Il credito eventualmente spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1-*bis*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dal comma **12** del presente articolo, è riconosciuto in via automatica dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso. Le somme erogate ai sensi del comma **12** sono recuperate dal sostituto d'imposta mediante l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato possono recuperare le somme erogate ai sensi del comma **12** anche mediante riduzione dei versamenti delle ritenute e, per l'eventuale eccedenza, dei contributi previdenziali. In quest'ultimo caso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e gli altri enti gestori di forme di previdenza obbligatoria interessati recuperano i contributi non versati alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'erario. Con riferimento alla riduzione dei versamenti dei contributi previdenziali conseguente all'applicazione di quanto previsto dal presente comma, restano in ogni caso ferme le aliquote di computo delle prestazioni. L'importo del credito riconosciuto è indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD).

**16. Identico.**

**17.** La disposizione di cui al comma **16** entra in vigore il 1° luglio 2015.



15. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anche nell'anno 2015 con le modalità previste nel medesimo comma. Per l'anno 2015 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

16. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 4-*septies* è aggiunto il seguente:

18. All'articolo 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo il comma 7-*quater* è aggiunto il seguente:

« 7-*quinquies*. La regolarità contributiva del cedente dei crediti di cui al comma 7-*bis* del presente articolo è definitivamente attestata dal documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 6, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, in corso di validità, allegato all'atto di cessione o comunque acquisito dalla pubblica amministrazione ceduta. All'atto dell'effettivo pagamento dei crediti certificati oggetto di cessione, le pubbliche amministrazioni debtrici acquisiscono il predetto documento esclusivamente nei confronti del cessionario ».

19. *Identico.*

20. *Identico.*

« *4-octies*. Fermo restando quanto stabilito dal presente articolo e in deroga a quanto stabilito negli articoli precedenti, per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, è ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lettera *a*), *1-bis*, *4-bis.1* e *4-quater* del presente articolo. Per i produttori agricoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del presente decreto e per le società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, la deduzione di cui al presente comma è ammessa anche per ogni lavoratore agricolo dipendente avente i requisiti di cui al comma 1.1 del presente articolo ».

17. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, i commi 1 e 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono abrogati.

**21. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, ai soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, spetta un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno di presentazione della corrispondente dichiarazione, pari al 10 per cento dell'imposta lorda determinata secondo le disposizioni del citato decreto legislativo n. 446 del 1997.**

**22. Identico.**

18. Sono fatti salvi gli effetti del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 secondo il criterio previsionale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni.

19. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la parola: « 4-bis.1 » sono aggiunte le seguenti: « e 4-*octies*, ».

20. La disposizione di cui all'ultimo periodo dell'articolo 11, comma 4-*octies*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, introdotto dal comma 16 del presente articolo, si applica previa autorizzazione della Commissione europea richiesta a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

21. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 756 è inserito il seguente:

**23. Identico.**

**24.** All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la parola: « 4-bis.1 » sono **inserite** le seguenti: « e 4-*octies*, ».

**25.** La disposizione di cui all'ultimo periodo dell'articolo 11, comma 4-*octies*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, introdotto dal comma **20** del presente articolo, si applica previa autorizzazione della Commissione europea richiesta a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

**26. Identico.**

« 756-bis. In via sperimentale, in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere al datore di lavoro medesimo, entro i termini definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce le modalità di attuazione della presente disposizione, di percepire la quota maturanda di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, tramite liquidazione diretta mensile della medesima quota maturanda come parte integrativa della retribuzione. La predetta parte integrativa della retribuzione è assoggettata a tassazione ordinaria, non rileva ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è imponibile ai fini previdenziali. Resta in ogni caso fermo quanto previsto al comma 756. La manifestazione di volontà di cui al presente comma, qualora esercitata, è irrevocabile fino al 30 giugno 2018. All'atto della manifestazione della volontà di cui al presente comma il lavoratore deve aver maturato almeno sei mesi di rapporto di lavoro presso il datore di lavoro tenuto alla corresponsione della quota maturanda di cui all'articolo 2120 del codice civile. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali e alle aziende dichiarate in crisi di cui all'articolo 4 della citata legge n. 297 del 1982. In caso di mancata espressione della volontà di cui al presente comma resta fermo quanto stabilito dalla normativa vigente »;

b) al comma 756, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ovvero all'opzione di cui al comma 756-bis ».

22. Ai soli fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dal comma 9 del presente articolo, non si tiene conto delle somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione di cui all'articolo 1, comma 756-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal comma 21 del presente articolo.

23. Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti e non optino per lo schema di accesso al credito di cui al comma 25 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al comma 756-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal comma 21 del presente articolo. Le medesime disposizioni di cui al citato articolo 10 del decreto legislativo n. 252 del 2005 trovano applicazione con riferimento ai datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a 50 anche relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al citato comma 756-bis dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.

27. Ai soli fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dal comma 12 del presente articolo, non si tiene conto delle somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione di cui all'articolo 1, comma 756-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal comma 26 del presente articolo.

28. Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti e non optino per lo schema di accesso al credito di cui al comma 30 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al comma 756-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal comma 26 del presente articolo. Le medesime disposizioni di cui al citato articolo 10 del decreto legislativo n. 252 del 2005 trovano applicazione con riferimento ai datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a 50 anche relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al citato comma 756-bis dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.

24. Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti, i quali optino per lo schema di accesso al credito di cui al comma 25 del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al comma 756-*bis* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal comma 21 del presente articolo, e non si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 10, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 252 del 2005. I medesimi datori di lavoro versano un contributo mensile al Fondo di cui al comma 27 pari a 0,2 punti percentuali della retribuzione imponibile ai fini previdenziali nella stessa percentuale della quota maturanda liquidata come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al citato comma 756-*bis* dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297.

25. I datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota maturanda di cui all'articolo 1, comma 756-*bis*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal comma 21 del presente articolo, possono accedere a un finanziamento assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di cui al comma 27 e dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Il finanziamento è altresì assistito dal privilegio speciale di cui all'articolo 46 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

29. Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti, i quali optino per lo schema di accesso al credito di cui al comma 30 del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al comma 756-*bis* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal comma 26 del presente articolo, e non si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 10, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 252 del 2005. I medesimi datori di lavoro versano un contributo mensile al Fondo di cui al comma 32 pari a 0,2 punti percentuali della retribuzione imponibile ai fini previdenziali nella stessa percentuale della quota maturanda liquidata come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al citato comma 756-*bis* dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297.

30. I datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota maturanda di cui all'articolo 1, comma 756-*bis*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal comma 26 del presente articolo, possono accedere a un finanziamento assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di cui al comma 32 e dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Il finanziamento è altresì assistito dal privilegio speciale di cui all'articolo 46 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

26. Al fine di accedere ai finanziamenti di cui al comma 25, i datori di lavoro devono tempestivamente richiedere all'INPS apposita certificazione del trattamento di fine rapporto maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore. Sulla base delle certificazioni tempestivamente rilasciate dall'INPS, il datore di lavoro può presentare richiesta di finanziamento presso una delle banche o degli intermediari finanziari che aderiscono all'apposito accordo-quadro da stipulare tra i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana. Ai suddetti finanziamenti, assistiti dalle garanzie di cui al comma 27, non possono essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione della quota di trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile. Al rimborso correlato al finanziamento effettuato dalle imprese non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

31. Al fine di accedere ai finanziamenti di cui al comma 30, i datori di lavoro devono tempestivamente richiedere all'INPS apposita certificazione del trattamento di fine rapporto maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore. Sulla base delle certificazioni tempestivamente rilasciate dall'INPS, il datore di lavoro può presentare richiesta di finanziamento presso una delle banche o degli intermediari finanziari che aderiscono all'apposito accordo-quadro da stipulare tra i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana. Ai suddetti finanziamenti, assistiti dalle garanzie di cui al comma 32, non possono essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione della quota di trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile. Al rimborso correlato al finanziamento effettuato dalle imprese non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

27. È istituito presso l'INPS un Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti di cui al comma 25 per le imprese aventi alle dipendenze un numero di addetti inferiore a 50, con dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015 a carico del bilancio dello Stato e alimentato dal gettito contributivo di cui al comma 24, secondo periodo. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile e onerosa nella misura di cui al comma 24. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Tale garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Fondo di garanzia è surrogato di diritto alla banca, per l'importo pagato, nel privilegio di cui all'articolo 46 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. Per tali somme si applicano le medesime modalità di recupero dei crediti contributivi.

28. Le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi da 21 a 29, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia e della garanzia di ultima istanza dello Stato sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

29. Ai maggiori compiti previsti dal presente articolo per l'INPS si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

30. L'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è sostituito dal seguente:

32. È istituito presso l'INPS un Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti di cui al comma 30 per le imprese aventi alle dipendenze un numero di addetti inferiore a 50, con dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015 a carico del bilancio dello Stato e alimentato dal gettito contributivo di cui al comma 29, secondo periodo. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile e onerosa nella misura di cui al comma 29. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Tale garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Fondo di garanzia è surrogato di diritto alla banca, per l'importo pagato, nel privilegio di cui all'articolo 46 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. Per tali somme si applicano le medesime modalità di recupero dei crediti contributivi.

33. Le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi da 26 a 34, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia e della garanzia di ultima istanza dello Stato sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

34. Ai maggiori compiti previsti dai commi da 26 a 33 per l'INPS si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

35. *Identico.*



« ART. 3. — (*Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo*). — 1. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 25 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

2. Per le imprese in attività da meno di tre periodi di imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000.

4. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:

a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);

c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;

d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

5. Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

6. Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili le spese relative a:

a) personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced (*International Standard Classification of Education*) o di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto;

b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le *start-up* innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

d) competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

7. Per le spese relative alle lettere a) e c) del comma 6 il credito d'imposta spetta nella misura del 50 per cento delle medesime.

8. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

9. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

10. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

11. I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC). Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al terzo periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Le imprese con bilancio certificato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma.

12. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 11 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

13. Le agevolazioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e quelle previste dall'articolo 1, commi da 95 a 97, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano alla data del 31 dicembre 2014. Le relative risorse sono destinate al credito d'imposta previsto dal presente articolo.

14. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono adottate le disposizioni applicative necessarie, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito d'imposta di cui l'impresa ha fruito indebitamente.

15. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ».

31. Al decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è aggiunto, in fine, l'allegato 1 di cui all'allegato n. 3 annesso alla presente legge.

32. I soggetti titolari di reddito d'impresa possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 33 a 40. L'opzione ha durata per cinque esercizi sociali ed è irrevocabile.

**36. Identico.**

**37.** I soggetti titolari di reddito d'impresa possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da **38** a **45**. L'opzione ha durata per cinque esercizi sociali ed è irrevocabile.

33. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *d*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono esercitare l'opzione di cui al comma 32 del presente articolo a condizione di essere residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.

34. I redditi dei soggetti indicati al comma 32 derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare. In caso di utilizzo diretto dei beni indicati, il contributo economico di tali beni alla produzione del reddito complessivo beneficia dell'esclusione di cui al presente comma a condizione che lo stesso sia determinato sulla base di un apposito accordo conforme a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. In tali ipotesi la procedura di *ruling* ha ad oggetto la determinazione, in via preventiva e in contraddittorio con l'Agenzia delle entrate, dell'ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri per l'individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi. Nel caso in cui i redditi siano realizzati nell'ambito di operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, l'agevolazione spetta a condizione che gli stessi siano determinati sulla base di un apposito accordo conforme a quanto previsto dal citato articolo 8 del decreto-legge n. 269 del 2003, e successive modificazioni.

38. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *d*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono esercitare l'opzione di cui al comma 37 del presente articolo a condizione di essere residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.

39. I redditi dei soggetti indicati al comma 37 derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare. In caso di utilizzo diretto dei beni indicati, il contributo economico di tali beni alla produzione del reddito complessivo beneficia dell'esclusione di cui al presente comma a condizione che lo stesso sia determinato sulla base di un apposito accordo conforme a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. In tali ipotesi la procedura di *ruling* ha ad oggetto la determinazione, in via preventiva e in contraddittorio con l'Agenzia delle entrate, dell'ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri per l'individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi. Nel caso in cui i redditi siano realizzati nell'ambito di operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, l'agevolazione spetta a condizione che gli stessi siano determinati sulla base di un apposito accordo conforme a quanto previsto dal citato articolo 8 del decreto-legge n. 269 del 2003, e successive modificazioni.

35. Non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto escluse dalla formazione del reddito le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni di cui al comma 34, a condizione che almeno il 90 per cento del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali di cui al comma 34. Si applicano le disposizioni relative al *ruling* previste dal terzo periodo del comma 34.

36. Le disposizioni dei commi da 32 a 35 si applicano a condizione che i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 32 svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla produzione dei beni di cui al comma 34.

37. La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale di cui al comma 34 e i costi complessivi sostenuti per produrre tale bene.

38. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 32 rileva anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

39. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni attuative dei commi da 32 a 38, anche al fine di individuare le tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma 34 e di definire gli elementi del rapporto di cui al comma 37.

40. Non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto escluse dalla formazione del reddito le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni di cui al comma 39, a condizione che almeno il 90 per cento del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali di cui al comma 39. Si applicano le disposizioni relative al *ruling* previste dal terzo periodo del comma 39.

41. Le disposizioni dei commi da 37 a 40 si applicano a condizione che i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 37 svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla produzione dei beni di cui al comma 39.

42. La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale di cui al comma 39 e i costi complessivi sostenuti per produrre tale bene.

43. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 37 rileva anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

44. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni attuative dei commi da 37 a 43, anche al fine di individuare le tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma 39 e di definire gli elementi del rapporto di cui al comma 42.

40. Le disposizioni di cui ai commi da 32 a 39 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Per tale periodo di imposta e per quello successivo, la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo di cui al comma 34 è fissata, rispettivamente, in misura pari al 30 e al 40 per cento.

41. Dopo il comma 279 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente:

« 279-bis. Per i progetti di investimento agevolabili ai sensi dei commi da 271 a 279 per i quali l'Agenzia delle entrate ha comunicato ai soggetti interessati il nulla osta ai fini della relativa copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, il beneficio del credito d'imposta è applicabile agli investimenti, effettuati dal 1° gennaio 2007 e ultimati entro il 31 dicembre 2013, anche se le opere sono relative a progetti di investimento iniziati in data anteriore al 1° gennaio 2007, salvo che i medesimi investimenti non costituiscano mero completamento di investimenti già agevolati ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ».

42. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano, nella misura del 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 »;

2) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

45. Le disposizioni di cui ai commi da 37 a 44 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Per tale periodo d'imposta e per quello successivo, la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo di cui al comma 39 è fissata, rispettivamente, in misura pari al 30 e al 40 per cento.

46. *Identico.*

47. *Identico.*



« 2. La detrazione di cui al comma 1 si applica, nella misura del 65 per cento, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente:

*a)* per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-*bis* del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015;

*b)* per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all'allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro.

*2-bis.* La detrazione di cui al comma 1 si applica altresì alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro »;

*b)* all'articolo 16:

1) al comma 1, le parole da: « La detrazione è pari al » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « La detrazione è pari al 50 per cento per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015 »;

2) al comma 1-*bis*, le parole da: « nella misura » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 65 per cento per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2015 »;

3) al comma 2, secondo periodo, le parole: « al 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2015 » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le spese di cui al presente comma sono computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1 ».

**48. All'articolo 16-bis, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « entro sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro diciotto mesi ».**

**49. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 0,3 milioni di euro per l'anno 2015, di 2,9 milioni di euro per l'anno 2016, di 4,1 milioni di euro per l'anno 2017, di 5,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 6,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 8 milioni di euro per l'anno 2020, di 9,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 10,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 11,9 milioni di euro per l'anno 2023, di 13,2 milioni di euro per l'anno 2024 e di 14,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.**

**50. Al fine di proseguire le bonifiche dei siti di interesse nazionale contaminati dall'amianto, sono stanziati 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, di cui 25 milioni di euro annui in favore dei comuni di Casale Monferrato e Napoli-Bagnoli.**

**51. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottare entro il 15 febbraio 2015, sono individuate le risorse di cui al comma 50 da trasferire a ciascun ente beneficiario.**

43. Una quota pari a 60 milioni di euro delle risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 ottobre 2014, adottato in attuazione del comma 5-*septies* dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, è destinata alle finalità del Fondo per le emergenze nazionali di cui al citato articolo 5, comma 5-*quinquies*, della legge n. 225 del 1992, e successive modificazioni, e rimane acquisita al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'anno 2015.

44. I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 45 a 79 del presente articolo se, al contempo, nell'anno precedente:

a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata;

52. Una quota pari a 60 milioni di euro delle risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 ottobre 2014, adottato in attuazione del comma 5-*septies* dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, è destinata alle finalità del Fondo per le emergenze nazionali di cui al citato articolo 5, comma 5-*quinquies*, della legge n. 225 del 1992, e successive modificazioni, e rimane acquisita al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'anno 2015. **I risultati degli interventi finanziati dal Fondo per le emergenze nazionali nonché l'ammontare delle risorse destinate a ciascun intervento sono pubblicati nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri e resi disponibili in formato dati di tipo aperto.**

53. **Previa ricognizione degli impegni finanziari già assunti o in corso di assunzione a valere sulle risorse giacenti sulla contabilità speciale n. 5459, con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, ai sensi di quanto previsto dai commi 2 e 2-*bis* dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, può essere previsto l'utilizzo delle risorse disponibili sulla predetta contabilità speciale, nel limite massimo di 8 milioni di euro, per fronteggiare le conseguenze degli eventi atmosferici del 9-13 ottobre 2014 per i quali il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stato di emergenza nella seduta del 30 ottobre 2014.**

54. I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo se, al contempo, nell'anno precedente:

a) *identica*;

b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 5.000 lordi per lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, per lavoratori dipendenti, collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all'articolo 60 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;

c) il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio non supera 20.000 euro. Ai fini del calcolo del predetto limite:

1) per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente;

2) per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale dei medesimi determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;

3) i beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, concorrono nella misura del 50 per cento;

b) *identica;*

c) *identica;*

4) non rilevano i beni il cui costo unitario non è superiore ai limiti di cui agli articoli 54, comma 2, secondo periodo, e 102, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;

5) non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione.

45. Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi di cui al comma 44, lettera a), per l'accesso al regime:

a) non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall'adeguamento agli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e ai parametri di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549;

b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume il limite più elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

**d) i redditi conseguiti nell'attività d'impresa, dell'arte o della professione sono in misura prevalente rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; la verifica della suddetta prevalenza non è, comunque, rilevante se il rapporto di lavoro è cessato o la somma dei redditi d'impresa, dell'arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede l'importo di 20.000 euro.**

55. Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi di cui al comma 54, lettera a), per l'accesso al regime:

a) *identica*;

b) *identica*.

46. Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime forfetario comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, di presumere la sussistenza dei requisiti di cui al comma 44 del presente articolo.

47. Non possono avvalersi del regime forfetario:

a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;

b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;

c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.

56. Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime forfetario comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, di presumere la sussistenza dei requisiti di cui al comma 54 del presente articolo.

57. *Identico.*

48. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i contribuenti di cui al comma 44: *a)* non esercitano la rivalsa dell'imposta di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le operazioni nazionali; *b)* applicano alle cessioni di beni intracomunitarie l'articolo 41, comma 2-*bis*, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni; *c)* applicano agli acquisti di beni intracomunitari l'articolo 38, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni; *d)* applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi gli articoli 7-*ter* e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; *e)* applicano alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni ad esse assimilate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ferma restando l'impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera *c)*, e secondo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni. Per le operazioni di cui al presente comma i contribuenti di cui al comma 44 non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

58. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i contribuenti di cui al comma 54: *a)* non esercitano la rivalsa dell'imposta di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le operazioni nazionali; *b)* applicano alle cessioni di beni intracomunitarie l'articolo 41, comma 2-*bis*, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni; *c)* applicano agli acquisti di beni intracomunitari l'articolo 38, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni; *d)* applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi gli articoli 7-*ter* e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; *e)* applicano alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni ad esse assimilate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ferma restando l'impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera *c)*, e secondo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni. Per le operazioni di cui al presente comma i contribuenti di cui al comma 54 non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

49. Salvo quanto disposto dal comma 50, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. Resta fermo l'esonero dall'obbligo di certificazione di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e successive modificazioni.

50. I contribuenti che applicano il regime forfetario, per le operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, emettono la fattura o la integrano con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

51. Il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto al regime forfetario comporta la rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da operarsi nella dichiarazione dell'ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie. In caso di passaggio, anche per opzione, dal regime forfetario alle regole ordinarie è operata un'analoga rettifica della detrazione nella dichiarazione del primo anno di applicazione delle regole ordinarie.

59. Salvo quanto disposto dal comma 60, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. Resta fermo l'esonero dall'obbligo di certificazione di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e successive modificazioni.

60. *Identico.*

61. *Identico.*



52. Nell'ultima liquidazione relativa all'anno in cui è applicata l'imposta sul valore aggiunto è computata anche l'imposta relativa alle operazioni, per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità, di cui all'articolo 6, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all'articolo 32-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Nella stessa liquidazione può essere esercitato, ai sensi degli articoli 19 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, il diritto alla detrazione dell'imposta relativa alle operazioni di acquisto effettuate in vigenza dell'opzione di cui all'articolo 32-*bis* del citato decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 e i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.

53. L'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione presentata dai contribuenti che applicano il regime forfetario, relativa all'ultimo anno in cui l'imposta sul valore aggiunto è applicata nei modi ordinari, può essere chiesta a rimborso ovvero può essere utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

**62.** *Identico.*

**63.** *Identico.*

54. I soggetti di cui al comma 44 determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata. Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 15 per cento. Nel caso di imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore. I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ai sensi dell'articolo 12 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma; l'eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell'articolo 10 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni in materia di versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche.

55. Al fine di favorire l'avvio di nuove attività, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi, il reddito determinato ai sensi del comma 54 è ridotto di un terzo, a condizione che:

a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività di cui al comma 44, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

64. I soggetti di cui al comma 54 determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata. Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 15 per cento. Nel caso di imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore. I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ai sensi dell'articolo 12 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma; l'eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell'articolo 10 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni in materia di versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche.

65. Al fine di favorire l'avvio di nuove attività, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi, il reddito determinato ai sensi del comma 64 è ridotto di un terzo, a condizione che:

a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività di cui al comma 54, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

c) qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di cui al comma 44.

56. I componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il regime forfetario, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che dispongono o consentono il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime. Analoghe disposizioni si applicano ai fini della determinazione del valore della produzione netta.

57. I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.

58. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario possono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi del comma 54 secondo le regole ordinarie stabilite dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

b) *identica*;

c) qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di cui al comma 54.

**66.** *Identico.*

**67.** *Identico.*

**68.** Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario possono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi del comma 64 secondo le regole ordinarie stabilite dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

59. Fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità definiti nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. I contribuenti di cui al comma 44 del presente articolo non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.

60. I contribuenti che applicano il regime forfetario possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

61. Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 44 ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 47.

69. Fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità definiti nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. I contribuenti di cui al comma 54 del presente articolo non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.

70. *Identico.*

71. Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 57.

62. Nel caso di passaggio da un periodo d'imposta soggetto al regime forfetario a un periodo d'imposta soggetto a regime ordinario, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi e i compensi che, in base alle regole del regime forfetario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi ancorché di competenza di tali periodi; viceversa i ricavi e i compensi che, ancorché di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime forfetario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime forfetario. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario a quello forfetario. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime forfetario a un periodo di imposta soggetto a un diverso regime, le spese sostenute nel periodo di applicazione del regime forfetario non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi. Nel caso di cessione, successivamente all'uscita dal regime forfetario, di beni strumentali acquisiti in esercizi precedenti a quello da cui decorre il regime forfetario, ai fini del calcolo dell'eventuale plusvalenza o minusvalenza determinata, rispettivamente, ai sensi degli articoli 86 e 101 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si assume come costo non ammortizzato quello risultante alla fine dell'esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime. Se la cessione concerne beni strumentali acquisiti nel corso del regime forfetario, si assume come costo non ammortizzabile il prezzo di acquisto.

**72. Identico.**

63. I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e dei parametri di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549. Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate recante approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all'attività svolta.

64. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di imposta regionale sulle attività produttive. In caso di infedele indicazione, da parte dei contribuenti, dei dati attestanti i requisiti e le condizioni di cui ai commi 44 e 47 che determinano la cessazione del regime previsto dai commi da 44 a 79, nonché le condizioni di cui al comma 55, le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono aumentate del 10 per cento se il maggiore reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato. Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 44 ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 47.

65. Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, rileva anche il reddito determinato ai sensi del comma 54 del presente articolo. Tale reddito non rileva ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.

73. I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e dei parametri di cui **all'articolo 3, comma 184, della** legge 28 dicembre 1995, n. 549. Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate recante approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all'attività svolta.

74. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di imposta regionale sulle attività produttive. In caso di infedele indicazione, da parte dei contribuenti, dei dati attestanti i requisiti e le condizioni di cui ai commi **54 e 57** che determinano la cessazione del regime previsto dai commi da **54 a 89**, nonché le condizioni di cui al comma **65**, le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono aumentate del 10 per cento se il maggiore reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato. Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno taluna delle condizioni di cui al comma **54** ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma **57**.

75. Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, rileva anche il reddito determinato ai sensi del comma **64** del presente articolo. Tale reddito non rileva ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.

66. I soggetti di cui al comma 44 esercenti attività d'impresa possono applicare, ai fini contributivi, il regime agevolato di cui ai commi da 67 a 74.

67. Per i soggetti di cui al comma 66 del presente articolo non trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e si applica, per l'accredito della contribuzione, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

68. Nel caso in cui siano presenti coadiuvanti o coadiutori, il soggetto di cui al comma 66 del presente articolo può indicare la quota di reddito di spettanza dei singoli collaboratori, fino a un massimo, complessivamente, del 49 per cento. Per tali soggetti, il reddito imponibile sul quale calcolare la contribuzione dovuta si determina ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e successive modificazioni.

69. I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da parte dei soggetti di cui al comma 66 sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

70. Ai soggetti di cui al comma 66 del presente articolo e ai loro familiari collaboratori, già pensionati presso le gestioni dell'INPS e con più di 65 anni di età, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

71. Ai familiari collaboratori dei soggetti di cui al comma 44 del presente articolo non si applica la riduzione contributiva di tre punti percentuali, prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

76. I soggetti di cui al comma 54 esercenti attività d'impresa possono applicare, ai fini contributivi, il regime agevolato di cui ai commi da 77 a 84.

77. Per i soggetti di cui al comma 76 del presente articolo non trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e si applica, per l'accredito della contribuzione, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

78. Nel caso in cui siano presenti coadiuvanti o coadiutori, il soggetto di cui al comma 76 del presente articolo può indicare la quota di reddito di spettanza dei singoli collaboratori, fino a un massimo, complessivamente, del 49 per cento. Per tali soggetti, il reddito imponibile sul quale calcolare la contribuzione dovuta si determina ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e successive modificazioni.

79. I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da parte dei soggetti di cui al comma 76 sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

80. Ai soggetti di cui al comma 76 del presente articolo e ai loro familiari collaboratori, già pensionati presso le gestioni dell'INPS e con più di 65 anni di età, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

81. Ai familiari collaboratori dei soggetti di cui al comma 54 del presente articolo non si applica la riduzione contributiva di tre punti percentuali, prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

72. Il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 44 ovvero si verifica taluna delle fattispecie di cui al comma 47. La cessazione determina, ai fini previdenziali, l'applicazione del regime ordinario di determinazione e di versamento del contributo dovuto. Il passaggio al regime previdenziale ordinario, in ogni caso, determina l'impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato, anche laddove sussistano le condizioni di cui al comma 44. Non possono accedere al regime contributivo agevolato neanche i soggetti che ne facciano richiesta, ma per i quali si verifichi il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 44 nell'anno della richiesta stessa.

73. Al fine di fruire del regime contributivo agevolato, i soggetti di cui al comma 44 che intraprendono l'esercizio di un'attività d'impresa presentano, mediante comunicazione telematica, apposita dichiarazione messa a disposizione dall'INPS; i soggetti già esercenti attività d'impresa presentano, entro il termine di decadenza del 28 febbraio di ciascun anno, la medesima dichiarazione. Ove la dichiarazione sia presentata oltre il termine stabilito, nelle modalità indicate, l'accesso al regime agevolato può avvenire a decorrere dall'anno successivo, presentando nuovamente la dichiarazione stessa entro il termine stabilito, ferma restando la permanenza delle condizioni di cui al comma 44.

74. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Agenzia delle entrate e l'INPS stabiliscono le modalità operative e i termini per la trasmissione dei dati necessari all'attuazione del regime contributivo agevolato.

75. Sono abrogati, salvo quanto previsto dal comma 78:

a) l'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

b) l'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

82. Il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie di cui al comma 57. La cessazione determina, ai fini previdenziali, l'applicazione del regime ordinario di determinazione e di versamento del contributo dovuto. Il passaggio al regime previdenziale ordinario, in ogni caso, determina l'impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato, anche laddove sussistano le condizioni di cui al comma 54. Non possono accedere al regime contributivo agevolato neanche i soggetti che ne facciano richiesta, ma per i quali si verifichi il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 54 nell'anno della richiesta stessa.

83. Al fine di fruire del regime contributivo agevolato, i soggetti di cui al comma 54 che intraprendono l'esercizio di un'attività d'impresa presentano, mediante comunicazione telematica, apposita dichiarazione messa a disposizione dall'INPS; i soggetti già esercenti attività d'impresa presentano, entro il termine di decadenza del 28 febbraio di ciascun anno, la medesima dichiarazione. Ove la dichiarazione sia presentata oltre il termine stabilito, nelle modalità indicate, l'accesso al regime agevolato può avvenire a decorrere dall'anno successivo, presentando nuovamente la dichiarazione stessa entro il termine stabilito, ferma restando la permanenza delle condizioni di cui al comma 54.

84. *Identico.*

85. Sono abrogati, salvo quanto previsto dal comma 88:

a) *identica;*

b) *identica;*



c) l'articolo 1, commi da 96 a 115 e 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.

76. I soggetti che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o del regime contabile agevolato di cui all'articolo 27, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 98 del 2011, in possesso dei requisiti previsti dal comma 44 del presente articolo, applicano il regime forfetario, salva opzione per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.

77. I soggetti che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, o del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono applicare, laddove in possesso dei requisiti previsti dalla legge, il regime di cui al comma 55 del presente articolo per i soli periodi d'imposta che residuano al completamento del triennio agevolato.

78. I soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentantesimo anno di età.

c) *identica.*

86. I soggetti che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o del regime contabile agevolato di cui all'articolo 27, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 98 del 2011, in possesso dei requisiti previsti dal comma 54 del presente articolo, applicano il regime forfetario, salva opzione per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.

87. I soggetti che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, o del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono applicare, laddove in possesso dei requisiti previsti dalla legge, il regime di cui al comma 65 del presente articolo per i soli periodi d'imposta che residuano al completamento del triennio agevolato.

88. *Identico.*

79. Le disposizioni dei commi da 44 a 78 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 44 a 78. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le relative modalità applicative.

80. La quota di compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 2-ter, comma 6, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è incrementata di ulteriori 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

89. Le disposizioni dei commi da 54 a 88 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 54 a 88. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le relative modalità applicative.

90. *Identico.*

91. A decorrere dal periodo d'imposta 2015, agli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, è riconosciuto un credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento a condizione che i proventi assoggettati alle ritenute e imposte sostitutive siano investiti in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa a ciascun periodo d'imposta, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta può essere utilizzato, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione del citato investimento, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 94 del presente articolo. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

92. A decorrere dal periodo d'imposta 2015, alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 9 per cento del risultato netto maturato, assoggettato all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 di tale decreto applicata in ciascun periodo d'imposta, a condizione che un ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato alla citata imposta sostitutiva sia investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine, individuate con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 91 del presente articolo. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del risultato netto maturato e che, ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche, incrementa la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta, va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa a ciascun periodo d'imposta e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione del citato investimento, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 94 del presente articolo. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

93. Con il decreto di cui al comma 91 sono stabiliti le condizioni, i termini e le modalità di applicazione riguardo alla fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 94 e del relativo monitoraggio.

94. Per l'attuazione dei commi da 91 a 93 è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

95. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

81. È istituito presso il Ministero della giustizia un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 90 milioni di euro per l'anno 2016 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico.

82. All'articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* Per le notificazioni richieste agli ufficiali giudiziari, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione sono dovuti dal notificante ai sensi delle disposizioni vigenti. Le risorse derivanti dall'attuazione del presente comma restano nella disponibilità del Ministero della giustizia al fine di assicurare la piena funzionalità degli uffici di esecuzione penale esterna. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia, le occorrenti variazioni di bilancio ».

**96. Identico.**

**97. Identico.**

**98. In considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse allo stato della sicurezza degli uffici giudiziari aventi sede nel palazzo di giustizia di Palermo per l'incremento del coefficiente di rischio di attentati, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati gli investimenti finalizzati alla realizzazione delle strutture e degli impianti di sicurezza necessari.**

99. Il decreto di cui al comma 98, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i tempi di tutte le fasi di realizzazione dell'investimento. Sul rispetto dei suddetti tempi vigila il commissario straordinario, nominato con il medesimo decreto per il periodo di tempo necessario alla realizzazione dell'intervento e comunque non superiore a sei mesi dalla data di adozione del decreto. Con il medesimo decreto sono individuati il quadro finanziario dell'investimento e le relative risorse attribuite al commissario straordinario, che sono gestite, non oltre il termine di cui al periodo precedente, sulla contabilità speciale intestata al medesimo commissario.

100. Il commissario straordinario nominato ai sensi del comma 99 monitora l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'esecuzione dell'investimento; vigila sull'espletamento delle procedure realizzative e su quelle autorizzative, sulla stipula dei contratti e sulla cura delle attività occorrenti al finanziamento, utilizzando le risorse disponibili assegnate a tale fine; esercita ogni potere di impulso, attraverso il più ampio coinvolgimento degli enti e dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento degli stessi ed il rispetto dei tempi, anche convocando o presenziando a conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Può chiedere agli enti coinvolti ogni documento utile per l'esercizio dei propri compiti. Qualora sopravvengano circostanze che impediscano la realizzazione totale o parziale dell'investimento, il commissario straordinario propone la revoca dell'assegnazione delle risorse.

101. In ogni caso, per la localizzazione delle opere individuate a norma del comma 98 si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.

102. Per l'espletamento dei compiti stabiliti al comma 100 e per l'esecuzione dell'investimento individuato con il decreto di cui al comma 98, il commissario straordinario ha, sin dal momento della nomina, con riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Al commissario straordinario sono altresì attribuiti, in quanto compatibili, i poteri di cui all'articolo 17-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. Il commissario straordinario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa europea sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Il decreto di cui al comma 98 contiene l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare. In ogni caso gli interventi di cui al comma 98 costituiscono interventi la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, a norma dell'articolo 17 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e non si applicano i commi 10 e 10-ter dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo.

103. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 100, il commissario straordinario si avvale degli uffici amministrativi e tecnici delle amministrazioni interessate, del soggetto competente in via ordinaria per la realizzazione dell'intervento, dei provveditorati regionali alle opere pubbliche; al personale degli enti di cui il commissario straordinario si avvale non sono dovuti compensi, salvo il rimborso delle spese documentate, nei limiti previsti dalla normativa vigente, cui si fa fronte ai sensi del comma 104.

**104. Il decreto di cui al comma 98 individua il commissario straordinario tra pubblici dipendenti. Il commissario straordinario dalla data di assunzione dell'incarico e per tutto il periodo di svolgimento è collocato fuori ruolo, con retribuzione a carico dell'amministrazione di provenienza, e non gli compete un compenso ulteriore, fatto salvo il rimborso delle spese documentate, nei limiti previsti dalla normativa vigente, cui si fa fronte nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione dell'intervento.**

**105. Il Ministro della giustizia esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attività del commissario straordinario.**

**106. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi da 98 a 105 è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2015, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.**



83. Per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi di riforma degli ammortizzatori sociali, ivi inclusi gli ammortizzatori sociali in deroga, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, di quelli in materia di riordino dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, nonché per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi volti a favorire la stipula di contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti, al fine di consentire la relativa riduzione di oneri diretti e indiretti, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito fondo, con una dotazione di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

84. A quota parte degli oneri derivanti dal comma 83 si provvede:

a) quanto a 67,4 milioni di euro per l'anno 2015, mediante l'utilizzo dei fondi di parte corrente iscritti nei singoli stati di previsione dei Ministeri ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ad esclusione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

b) quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2015, mediante l'utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

**107.** *Identico.*

**108.** A quota parte degli oneri derivanti dal comma **107** si provvede:

a) *identica;*

b) *identica.*

109. Per l'anno 2015, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è destinata una somma fino a 30 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.

110. Al fine di consentire il completamento nel corso dell'anno 2015 dei piani di gestione degli esuberi di personale relativi all'anno 2014, il finanziamento di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previsto per le proroghe dei trattamenti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, è esteso all'anno 2015 nel limite di 60 milioni di euro. L'onere derivante dal periodo precedente è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

85. Il comma 15-*bis* dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, introdotto dall'articolo 1, comma 108, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che le entrate proprie derivanti da tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate comprendono anche quelle derivanti dalle sovrattasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate.

86. Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche da parte dei lavoratori attualmente in servizio, con effetto dal 1° gennaio 2015, senza correzione di ratei arretrati, non si tiene conto dei provvedimenti di annullamento delle certificazioni rilasciate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per il conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva. Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 6 milioni di euro per l'anno 2015, in 16,5 milioni di euro per l'anno 2016, in 21,1 milioni di euro per l'anno 2017, in 21,1 milioni di euro per l'anno 2018, in 20,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 16 milioni di euro per l'anno 2020, in 10,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 6,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 3,5 milioni di euro per l'anno 2023 e in 3 milioni di euro per l'anno 2024.

**111.** *Identico.*

**112.** *Identico.*

87. Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2015, il secondo periodo del comma 2-*quater* dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017 ».

88. Ai datori di lavoro che hanno assunto fino al 31 dicembre 2012 lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, si applicano gli sgravi contributivi di cui agli articoli 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel limite massimo di 35.550.000 euro.

**113.** *Identico.*

**114.** *Identico.*























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2015	2016	2017
nologie, l'energia e l'ambiente – ENEA, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137:				
– ART. 19, comma 1, lettera a): Contributo per le spese di funzionamento dell'ENEA (5.7 – cap. 7630/P) . . . . .	Cp	16.933.045	16.933.045	16.933.045
	Cs	16.933.045	16.933.045	16.933.045
TOTALE MISSIONE . . . . .	Cp	16.933.045	16.933.045	16.933.045
	Cs	16.933.045	16.933.045	16.933.045

## REGOLAZIONE DEI MERCATI

*Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori*

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1 – cap. 2280) . . . . .

Cp	–	–	–
Cs	–	–	–

TOTALE MISSIONE . . . . .

Cp	–	–	–
Cs	–	–	–

## DIRITTO ALLA MOBILITÀ E SVILUPPO DEI SISTEMI DI TRASPORTO

*Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo*

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI

Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC):

– ART. 7: Contributo per il funzionamento dell'ENAC (2.3 – cap. 1921) . . . . .

Cp	716.597	597.347	532.257
Cs	716.597	597.347	532.257

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2015	2016	2017
<i>Sostegno allo sviluppo del trasporto</i>				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
Legge n. 128 del 1998: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997):				
– ART. 23: Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (9.1 – cap. 1723)	Cp	170.416	163.851	163.375
	Cs	170.416	163.851	163.375
<i>Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne</i>				
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI				
Decreto-legge n. 535 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 647 del 1996: Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei:				
– ART. 3: Contributo al « Centro internazionale radio-medico CIRM » (2.6 – cap. 1850) .	Cp	45.824	45.511	45.253
	Cs	45.824	45.511	45.253
TOTALE MISSIONE . . . . .	Cp	932.837	806.709	740.885
	Cs	932.837	806.709	740.885

## COMUNICAZIONI

*Sostegno all'editoria*

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2 – capp. 2183, 7442) . . . . .				
	Cp	107.462.418	103.729.125	103.428.085
	Cs	107.462.418	103.729.125	103.428.085
TOTALE MISSIONE . . . . .	Cp	107.462.418	103.729.125	103.428.085
	Cs	107.462.418	103.729.125	103.428.085

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2015	2016	2017
<b>COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO</b>			
<i>Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy</i>			
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO			
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.2 – cap. 2501) . . . . .	Cp 6.858.263	7.399.251	7.357.576
	Cs 6.858.263	7.399.251	7.357.576
Decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria:			
– ART. 14, comma 19: Trasferimento risorse, già destinate all'ICE, in un Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese (4.2 – cap. 2535)	Cp 19.107.513	18.332.671	18.332.671
	Cs 19.107.513	18.332.671	18.332.671
– ART. 14, comma 26-ter, punto 1: Finanziamento delle spese di funzionamento dell'Agenzia (4.2 – cap. 2530) . . . . .	Cp 14.804.164	14.843.475	14.843.475
	Cs 14.804.164	14.843.475	14.843.475
TOTALE MISSIONE . . . . .	Cp 40.769.940	40.575.397	40.533.722
	Cs 40.769.940	40.575.397	40.533.722

**RICERCA E INNOVAZIONE***Ricerca in materia ambientale*MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA  
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria:

– ART. 28, comma 1: Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) (2.1 – capp. 3621, 8831) . . . . .	Cp 22.448.654	22.448.654	22.448.654
	Cs 22.448.654	22.448.654	22.448.654

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2015	2016	2017
<i>Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali</i>				
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO				
Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali – Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali (2.1 – capp. 2040, 2041, 2043) . . . . .				
	Cp	874.862	897.538	897.538
	Cs	874.862	897.538	897.538
<i>Ricerca di base e applicata</i>				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
Decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012: Misure urgenti per la crescita del Paese:				
– ART. 19: Agenzia digitale (12.1 – cap. 1707) . . . . .				
	Cp	2.737.054	2.856.945	2.856.945
	Cs	2.737.054	2.856.945	2.856.945
<i>Ricerca per il settore della sanità pubblica</i>				
MINISTERO DELLA SALUTE				
Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421:				
– ART. 12, comma 2: Fondo per il finanziamento di attività ricerca (2.1 – cap. 3392) .				
	Cp	253.859.000	254.210.075	254.243.175
	Cs	253.859.000	254.210.075	254.243.175
<i>Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata</i>				
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA				
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:				
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.4 – cap. 1679) . . . . .				
	Cp	4.250.000	4.250.000	4.250.000
	Cs	4.250.000	4.250.000	4.250.000
Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecno-				



Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2015	2016	2017
logica; decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche ed Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi, articolo 23- <i>septies</i> , comma 1: Personale dell'Istituto nazionale di geofisica; legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), articolo 1, comma 652: Piano straordinario di assunzione di ricercatori; decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, articolo 19, comma 3: Sistema nazionale di valutazione; decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, articolo 58, comma 2: Disposizioni urgenti per lo sviluppo del sistema universitario e degli enti di ricerca; decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, articolo 24, comma 1: Assunzione di personale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (a) (3.4 – cap. 7236) . . . . .	Cp 1.744.183.125 Cs 1.744.183.125	1.739.856.752 1.739.856.752	1.738.468.271 1.738.468.271
TOTALE MISSIONE . . . . .	Cp 2.028.352.695 Cs 2.028.352.695	2.024.519.964 2.024.519.964	2.023.164.583 2.023.164.583

## SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

### *Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino*

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA  
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare:

(a) L'importo dell'autorizzazione tiene conto della variazione in diminuzione di euro 534.000 proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2015	2016	2017
— ART. 7, secondo comma: Mezzi navali ed aerei (1.10 — capp. 1644, 1646) . . . . .	Cp	31.634.807	31.818.730	32.053.694
	Cs	31.634.807	31.818.730	32.053.694
Decreto-legge n. 2 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 59 del 1993: Modifiche e integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (1.10 — capp. 1388, 1389) . . . . .	Cp	30.859	32.265	34.341
	Cs	30.859	32.265	34.341
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: — ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.10 — cap. 1551) . . . . .	Cp	4.275.357	4.114.645	4.102.413
	Cs	4.275.357	4.114.645	4.102.413
TOTALE MISSIONE . . . . .	Cp	35.941.023	35.965.640	36.190.448
	Cs	35.941.023	35.965.640	36.190.448

## TUTELA DELLA SALUTE

*Sanità pubblica veterinaria*

## MINISTERO DELLA SALUTE

Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo:

— ART. 1, comma 2: Finanziamento interventi in materia di animali di affezione e prevenzione randagismo (1.2 — cap. 5340) .

Cp	309.000	310.000	310.000
Cs	309.000	310.000	310.000

*Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure*

## MINISTERO DELLA SALUTE

Decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980: Riordinamento della Croce rossa italiana (articolo 70 della legge n. 833 del 1978): Contributo alla Croce rossa italiana (1.7 — cap. 3453) . . . . .

Cp	—	—	—
Cs	—	—	—

Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, articolo 4, comma 1: Fondo per il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità e legge

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2015	2016	2017
n. 219 del 2005: Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati, art. 12, comma 6 – Compiti del centro nazionale sangue (1.7 – cap. 3443) . . . . .	Cp	9.400.947	9.400.947	9.400.947
	Cs	9.400.947	9.400.947	9.400.947
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: – ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.7 – cap. 3412) . . . . .	Cp	3.261.606	3.261.606	3.261.606
	Cs	3.261.606	3.261.606	3.261.606
Decreto-legge n. 17 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2001: Interventi per il ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale al 31 dicembre 1999, nonché per garantire la funzionalità dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali: – ART. 2, comma 4: Contributo a favore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali (1.7 – cap. 3457) . . . . .	Cp	400.352	400.352	400.352
	Cs	400.352	400.352	400.352
Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003: Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici: – ART. 48, comma 9: Agenzia italiana del farmaco (1.7 – capp. 3458, 7230) . . . . .	Cp	626.523	2.300.094	2.293.418
	Cs	626.523	2.300.094	2.293.418
TOTALE MISSIONE . . . . .	Cp	13.998.428	15.672.999	15.666.323
	Cs	13.998.428	15.672.999	15.666.323

## TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI E PAESAGGISTICI

*Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo*

MINISTERO DEI BENI E  
DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spet-

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2015	2016	2017
tacolo (1.2 – capp. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626, 8570, 8571, 8573, 8721) . . . . .	Cp 406.229.000 Cs 406.229.000	407.085.025 407.085.025	407.085.025 407.085.025
<i>Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria</i>			
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO			
Legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della Biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di Roma (a) (1.10 – cap. 3610) . . . . .	Cp 1.452.756 Cs 1.452.756	614.874 614.874	614.874 614.874
Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali:			
– ART. 22: Assegnazione per il funzionamento degli istituti centrali (a) (1.10 – cap. 3611) . . . . .	Cp 1.428.220 Cs 1.428.220	687.164 687.164	687.164 687.164
Legge n. 466 del 1988: Contributo all'Accademia nazionale dei Lincei (1.10 – cap. 3630) . . . . .	Cp 875.000 Cs 875.000	877.000 877.000	877.000 877.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (a) (1.10 – capp. 3670, 3671) . . . . .	Cp 17.257.910 Cs 17.257.910	17.272.910 17.272.910	17.272.910 17.272.910
<i>Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale</i>			
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO			
Legge n. 77 del 2006: Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inse-			

(a) L'importo dell'autorizzazione tiene conto della variazione in aumento proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2015	2016	2017
riti nella « lista del patrimonio mondiale », posti sotto la tutela dell'UNESCO:			
– ART. 4, comma 1: Interventi in favore dei siti italiani inseriti nella « lista del patri- monio mondiale » dell'UNESCO (1.14 – capp. 1442, 7305) . . . . .	Cp 1.312.000 Cs 1.312.000	1.315.000 1.315.000	1.315.000 1.315.000
TOTALE MISSIONE . . . . .	Cp 428.554.886 Cs 428.554.886	427.851.973 427.851.973	427.851.973 427.851.973

## ISTRUZIONE SCOLASTICA

*Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione  
scolastica e per il diritto allo studio*

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,  
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionaliz-  
zazione della finanza pubblica:

– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti,  
istituti, associazioni, fondazioni ed altri  
organismi (1.8 – cap. 1261) . . . . .

Cp 1.478.000 1.478.000 1.478.000  
Cs 1.478.000 1.478.000 1.478.000

*Istituzioni scolastiche non statali*

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,  
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Legge n. 181 del 1990: Ratifica ed esecuzione  
dell'accordo, effettuato mediante scambio  
di note, tra il Governo italiano ed il Con-  
siglio superiore delle scuole europee che  
modifica l'articolo 1 della Convenzione del  
5 settembre 1963 relativa al funzionamento  
della Scuola europea di Ispra (Varese),  
avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e  
5 luglio 1988 (1.9 – cap. 2193) . . . . .

Cp 284.000 293.000 293.000  
Cs 284.000 293.000 293.000

TOTALE MISSIONE . . . . . Cp 1.762.000 1.771.000 1.771.000  
Cs 1.762.000 1.771.000 1.771.000

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2015	2016	2017
<b>ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA</b>				
<i>Diritto allo studio nell'istruzione universitaria</i>				
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA				
Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (2.1 – cap. 1709) .....	Cp	6.553.000	6.565.000	6.565.000
	Cs	6.553.000	6.565.000	6.565.000
Legge n. 338 del 2000: Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari:				
– ART. 1, comma 1: Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (2.1 – cap. 7273) .....	Cp	18.013.000	18.052.000	18.052.000
	Cs	18.013.000	18.052.000	18.052.000
<i>Sistema universitario e formazione post-universitaria</i>				
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA				
Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute e decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, articolo 60, comma 1: Semplificazione del sistema di finanziamento delle università e delle procedure di valutazione del sistema universitario (2.3 – cap. 1692) .....	Cp	69.147.000	69.305.000	69.305.000
	Cs	69.147.000	69.305.000	69.305.000
TOTALE MISSIONE .....	Cp	93.713.000	93.922.000	93.922.000
	Cs	93.713.000	93.922.000	93.922.000

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2015	2016	2017	
<b>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>				
<i>Protezione sociale per particolari categorie</i>				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
Legge n. 16 del 1980: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero e legge n. 137 del 2001: Disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori della ex Jugoslavia, già soggetti alla sovranità italiana (17.1 – cap. 7256) . . . . .	Cp	6.908.835	7.055.885	7.893.390
	Cs	6.908.835	7.055.885	7.893.390
<i>Sostegno alla famiglia</i>				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
Decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale:				
– ART. 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (17.3 – cap. 2102) . . . . .	Cp	18.261.738	17.621.227	17.621.227
	Cs	18.261.738	17.621.227	17.621.227
<i>Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità</i>				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
Decreto legislativo n. 196 del 2003: Codice in materia di protezione dei dati personali (17.4 – cap. 1733) . . . . .	Cp	7.375.993	7.116.878	7.855.861
	Cs	7.375.993	7.116.878	7.855.861

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2015	2016	2017
Decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale:				
– ART. 19, comma 3: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (17.4 – cap. 2108/P) . . . . .	Cp	9.971.390	9.599.591	10.621.990
	Cs	9.971.390	9.599.591	10.621.990
Decreto-legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province:				
– ART. 5-bis, comma 1: Incremento del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità al fine dell'assistenza e del sostegno alle donne vittime di violenza (17.4 – cap. 2108/P) . . . . .	Cp	9.119.826	9.007.627	9.057.403
	Cs	9.119.826	9.007.627	9.057.403
<i>Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva</i>				
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI				
Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali:				
– ART. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (4.5 – cap. 3671) . . . . .	Cp	12.992.666	12.589.741	12.553.204
	Cs	12.992.666	12.589.741	12.553.204
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):				
– ART. 1, comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza (4.5 – cap. 3527) . . . . .	Cp	28.709.000	28.794.000	28.794.000
	Cs	28.709.000	28.794.000	28.794.000
TOTALE MISSIONE . . . . .	Cp	93.339.448	91.784.949	94.397.075
	Cs	93.339.448	91.784.949	94.397.075



Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2015	2016	2017	
<b>POLITICHE PER IL LAVORO</b>				
<i>Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro</i>				
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI				
Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004):				
– ART. 3, comma 149: Fondo per le spese di funzionamento della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (1.7 – cap. 5025) . . . . .				
	Cp	1.002.881	1.024.216	1.104.040
	Cs	1.002.881	1.024.216	1.104.040
<i>Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione</i>				
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI				
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):				
– ART. 1, comma 1163: Finanziamento dell'attività di formazione professionale (1.9 – cap. 7682) . . . . .				
	Cp	5.078.361	4.822.906	4.812.926
	Cs	5.078.361	4.822.906	4.812.926
TOTALE MISSIONE . . . . .				
	Cp	6.081.242	5.847.122	5.916.966
	Cs	6.081.242	5.847.122	5.916.966

**IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI DIRITTI***Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale*

MINISTERO DELL'INTERNO

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1 – cap. 2309) . . . . .

	Cp	1.039.680	1.061.646	1.056.197
	Cs	1.039.680	1.061.646	1.056.197

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2015	2016	2017
Decreto legislativo n. 140 del 2005: Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri:			
– ART. 13: Somme destinate all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello <i>status</i> di rifugiato (5.1 – cap. 2311) . . .	Cp 4.010.303	3.869.784	3.858.553
	Cs 4.010.303	3.869.784	3.858.553
	<hr/>		
TOTALE MISSIONE . . . . .	Cp 5.049.983	4.931.430	4.914.750
	Cs 5.049.983	4.931.430	4.914.750
	<hr/>		

POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E  
DI BILANCIO

*Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario*

MINISTERO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito dalla legge n. 216 del 1974: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (1.4 – cap. 1560) . . . . .

Cp	337.766	325.804	324.858
Cs	337.766	325.804	324.858

*Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte*

MINISTERO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale:

– ART. 3, comma 9: Compensazione oneri derivanti dalla fruizione di tariffe agevolate energia elettrica e gas (1.5 – cap. 3822) . . . . .

Cp	66.170.197	63.852.487	63.667.176
Cs	66.170.197	63.852.487	63.667.176

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2015	2016	2017
<i>Analisi e programmazione economico-finanziaria</i>			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.6 – cap. 1613) . . . . .	Cp 12.430	11.639	12.814
	Cs 12.430	11.639	12.814
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:			
– ART. 51: Contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno – SVIMEZ (1.6 – cap. 7330) . . . . .	Cp 1.576.772	1.327.351	1.463.733
	Cs 1.576.772	1.327.351	1.463.733
TOTALE MISSIONE . . . . .	Cp 68.097.165	65.517.281	65.468.581
	Cs 68.097.165	65.517.281	65.468.581
<b>GIOVANI E SPORT</b>			
<i>Incentivazione e sostegno alla gioventù</i>			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
Decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale:			
– ART. 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili (22.2 – cap. 2106) . . . . .	Cp 5.761.589	5.559.878	6.136.837
	Cs 5.761.589	5.559.878	6.136.837
TOTALE MISSIONE . . . . .	Cp 5.761.589	5.559.878	6.136.837
	Cs 5.761.589	5.559.878	6.136.837

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2015	2016	2017
<b>TURISMO</b>			
<i>Sviluppo e competitività del turismo</i>			
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO			
Decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005: Di- sposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale:			
– ART. 12, comma 2: Spese per il funziona- mento dell'ENIT - Agenzia nazionale del turi- smo (6.1 – cap. 6821) . . . . .	Cp 2.380.366 Cs 2.380.366	2.387.366 2.387.366	2.387.366 2.387.366
TOTALE MISSIONE . . . . .	Cp 2.380.366 Cs 2.380.366	2.387.366 2.387.366	2.387.366 2.387.366

**SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI  
DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**

*Servizi generali, formativi ed approvvigiona-  
menti per le amministrazioni pubbliche*

MINISTERO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la  
formazione del bilancio annuale e plurienn-  
nale dello Stato (legge finanziaria 1980):

– ART. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto  
nazionale di statistica (24.4 – cap. 1680) . . .

Cp	36.319.976	34.695.682	34.594.989
Cs	36.319.976	34.695.682	34.594.989

Decreto legislativo n. 6 del 2010: Riorganiz-  
zazione del centro di formazione studi  
(FORMEZ), a norma dell'articolo 24 della  
legge 18 giugno 2009, n. 69:

– ART. 4, comma 2: Spese di fun-  
zionamento del FORMEZ PA (24.4 – cap.  
5200) . . . . .

Cp	4.986.275	4.811.325	4.797.362
Cs	4.986.275	4.811.325	4.797.362

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2015	2016	2017
Decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013: Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (24.4 – cap. 5217) ..	Cp	1.054.675	1.078.100	1.184.675
	Cs	1.054.675	1.078.100	1.184.675
		<hr/>		
TOTALE MISSIONE .....	Cp	42.360.926	40.585.107	40.577.026
	Cs	42.360.926	40.585.107	40.577.026
		<hr/>		
<b>FONDI DA RIPARTIRE</b>				
<i>Fondi da assegnare</i>				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (25.1 – cap. 3026) .....	Cp	29.770.071	28.660.714	28.577.536
	Cs	29.770.071	28.660.714	28.577.536
		<hr/>		
TOTALE MISSIONE .....	Cp	29.770.071	28.660.714	28.577.536
	Cs	29.770.071	28.660.714	28.577.536
		<hr/>		
TOTALE GENERALE .....	Cp	<b>4.217.285.794</b>	<b>3.664.336.985</b>	<b>3.666.143.810</b>
		<i>(4.167.285.794)</i>	<i>(3.614.336.985)</i>	<i>(3.616.143.810)</i>
	Cs	<b>4.217.285.794</b>	<b>3.664.336.985</b>	<b>3.666.143.810</b>
		<i>(4.167.285.794)</i>	<i>(3.614.336.985)</i>	<i>(3.616.143.810)</i>
		<hr/>		

## TABELLA D

### VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA DI PARTE CORRENTE PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

Nella colonna « definanziamento » il codice « 0 » indica che la riduzione dell'autorizzazione di spesa viene operata per gli anni relativi al triennio considerato e per gli importi previsti; il codice « 1 » indica che la riduzione viene disposta in via permanente per gli importi stessi, fino alla scadenza dell'autorizzazione di spesa.

---

N.B. — Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella — indicate secondo l'amministrazione pertinente — riportano il riferimento al programma, con il relativo codice, sotto il quale è ricompreso il capitolo.

TABELLA D

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A  
SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA  
DI PARTE CORRENTE PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	Definanziamiento
---	------	------	------	------------------

RELAZIONI FINANZIARIE CON  
LE AUTONOMIE TERRITORIALI

*Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa*

MINISTERO DELL'INTERNO

Decreto-legge n. 80 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140 del 2004: Disposizioni urgenti in materia di enti locali:

– ART. 6-*bis*, comma 1: Fondo finalizzato ad erogazioni straordinarie a favore dei comuni e delle province per eventi eccezionali (2.3 – cap. 1331) . . . . .

Cp	–64.784	–64.784	–64.784
Cs	–64.784	–64.784	–64.784

Decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005: Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti:

– ART. 7-*bis*, comma 1: Assistenza sanitaria per i cittadini





Segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	Definanzamento
---	------	------	------	----------------

*Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica*

MINISTERO DELL'INTERNO

Legge n. 7 del 2006: Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile:

— ART. 5, comma 2: Istituzione di un numero verde contro le mutilazioni genitali femminili (3.1 — cap. 2568) . . . . . Cp

	—65.219	—71.540	—73.334
Cs	—65.219	—71.540	—73.334

Legge n. 48 del 2008: Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno:

— ART. 12, comma 1: Fondo per il contrasto della pedopornografia su *internet* e per la protezione delle infrastrutture informatiche di interesse nazionale (3.1 — cap. 2632) . . . . . Cp

	—465.691	—492.041	—498.924
Cs	—465.691	—492.041	—498.924

*Pianificazione e coordinamento  
Forze di polizia*

MINISTERO DELL'INTERNO

Legge n. 125 del 2001: Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati:

— ART. 3, comma 4: Monitoraggio dei dati relativi all'abuso di alcol (3.3 — cap. 2762) . . . . . Cp

	—10.499	—16.503	—16.456
Cs	—10.499	—16.503	—16.456

Segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	Definanzamento
Decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005: Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale:				
– ART. 1, comma 5: Fondo per l'istituzione del Sistema d'informazione visti (3.3 – cap. 2735) . . . . .	Cp	–770.771	–1.331.678	–1.330.724
	Cs	–770.771	–1.331.678	–1.330.724
Decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie:				
– ART. 2, comma 6- <i>decies</i> : Rete degli esperti per la sicurezza (3.3 – cap. 2642) . . .	Cp	–246.724	–250.915	–250.186
	Cs	–246.724	–250.915	–250.186
TOTALE MISSIONE	Cp	–4.958.904	–5.549.937	–5.722.969
	Cs	–4.958.904	–5.549.937	–5.722.969

## SOCCORSO CIVILE

*Interventi per soccorsi*

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI

Decreto-legge n. 136 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2014: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favo-

Segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	Definanziamento
<p>rire lo sviluppo delle aree interessate:</p> <p>— ART. 3, comma 2-<i>sexies</i>: Flotta aerea antincendio del Corpo forestale dello Stato per interventi nella « Terra dei fuochi » (4.1 – cap. 3080) . . . . .</p>				
Cp	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	
Cs	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	
	<hr/>			
TOTALE MISSIONE Cp	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	
Cs	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	
	<hr/>			

AGRICOLTURA, POLITICHE  
AGROALIMENTARI E PESCA

*Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale*

MINISTERO DELLE POLITICHE  
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Decreto-legge n. 182 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 231 del 2005: Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari:

— ART. 1- <i>quinquies</i> , comma 2: Contributo all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) (1.2 – cap. 2109) . . . . .				
Cp	-264.000	-264.000	-280.603	
Cs	-264.000	-264.000	-280.603	

Segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	Definanziamiento
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):				
– ART. 3, comma 34: Trasferimenti alle imprese (1.2 – cap. 2285) . . . . .	Cp	–733.000	–733.000	–733.000
	Cs	–733.000	–733.000	–733.000
<hr/>				
TOTALE MISSIONE	Cp	–997.000	–997.000	–1.013.603
	Cs	–997.000	–997.000	–1.013.603

#### COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE

*Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo*

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Legge n. 140 del 1999: Norme in materia di attività produttive:

– ART. 3: Studi e ricerche per la politica industriale (1.1 – cap. 2234) . . . . .	Cp	–39.118	–39.118	–39.118
	Cs	–39.118	–39.118	–39.118

Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):

– ART. 1, comma 852: Interventi di salvaguardia e consolidamento di attività e livelli occupazionali delle imprese di grandi dimensioni che versino in crisi economico-finanziaria (1.1 – cap. 2246) . . . . .	Cp	–26.464	–26.464	–26.464
	Cs	–26.464	–26.464	–26.464

Segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	Definanziamento
---	------	------	------	-----------------

*Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali*

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica:

– ART. 7, comma 31: Interventi a favore dell'Ente nazionale per il microcredito (1.2 – cap. 2302) .....

Cp	–	–80.000	–80.000
Cs	–	–80.000	–80.000

*Incentivazione del sistema produttivo*

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Legge n. 140 del 1999: Norme in materia di attività produttive:

– ART. 10: Attività di valutazione delle leggi (1.3 – cap. 2228) .....

Cp	–40.000	–40.000	–40.000
Cs	–40.000	–40.000	–40.000

*Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale*

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Decreto-legge n. 2 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81 del 2006: Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della

Segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	Definanziamento
pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa:				
– ART. 4-bis, comma 7: Lotta alla contraffazione (1.7 – cap. 2385) . . . . .				
Cp	–210.895	–210.895	–210.895	
Cs	–210.895	–210.895	–210.895	
TOTALE MISSIONE				
Cp	–316.477	–396.477	–396.477	
Cs	–316.477	–396.477	–396.477	

## REGOLAZIONE DEI MERCATI

*Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori*

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Legge n. 140 del 1999: Norme in materia di attività produttive:

– ART. 10: Attività di valutazione delle leggi (3.1 – cap. 1231) . . . . .

Cp	–102.294	–102.294	–102.294
Cs	–102.294	–102.294	–102.294

TOTALE MISSIONE			
Cp	–102.294	–102.294	–102.294
Cs	–102.294	–102.294	–102.294

## COMUNICAZIONI

*Servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali*

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bi-

Segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	Definanziamento
lancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):				
— ART. 52, comma 18: Contributi alle emittenti radiotelevisive locali (6.7 — cap. 3121) .				
Cp	-3.150.329	-3.150.329	-3.150.329	
Cs	-3.150.329	-3.150.329	-3.150.329	
TOTALE MISSIONE				
Cp	-3.150.329	-3.150.329	-3.150.329	
Cs	-3.150.329	-3.150.329	-3.150.329	

COMMERCIO INTERNAZIONALE  
ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO

*Politica commerciale in ambito internazionale*

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Legge n. 93 del 1997: Norme di attuazione e modifiche della legge 18 novembre 1995, n. 496, concernente la convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, adottata a Parigi il 13 gennaio 1993:

— ART. 9: Attuazione della convenzione sulla proibizione delle armi chimiche (4.1 — cap. 2751) . . . . .

Cp	-51.807	-51.807	-51.807
Cs	-51.807	-51.807	-51.807

TOTALE MISSIONE			
Cp	-51.807	-51.807	-51.807
Cs	-51.807	-51.807	-51.807

Segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	Definanzamento
<b>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>				
<i>Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali</i>				
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE				
Legge n. 120 del 2002: Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997:				
— ART. 3: Convenzione sui cambiamenti climatici (1.3 – cap. 2211) . . . . .				
Cp	-4.810.000	-7.000.000	-6.500.000	
Cs	-4.810.000	-7.000.000	-6.500.000	
<i>Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino</i>				
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE				
Legge n. 228 del 2012: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013):				
— ART. 1, comma 226: Accordi internazionali in materia di politiche per l'ambiente marino (1.10 – cap. 1644) . . . . .				
Cp	-5.000.000	-3.000.000	-3.000.000	
Cs	-5.000.000	-3.000.000	-3.000.000	
<hr/>				
TOTALE MISSIONE	Cp	-9.810.000	-10.000.000	-9.500.000
	Cs	-9.810.000	-10.000.000	-9.500.000



Segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	Definanziamento
---	------	------	------	-----------------

## TUTELA DELLA SALUTE

*Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante*

## MINISTERO DELLA SALUTE

Decreto-legge n. 81 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 138 del 2004: Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica:

— ART. 1, comma 1, lettera a):  
Spese per il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (1.1 – cap. 4393) . . . . .

Cp	-2.283.751	-2.000.000	-2.000.000
Cs	-2.283.751	-2.000.000	-2.000.000

*Sanità pubblica veterinaria*

## MINISTERO DELLA SALUTE

Decreto-legge n. 335 del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 3 del 2001:

— ART. 1: Sorveglianza delle malattie infettive e diffuse degli animali (1.2 – cap. 5391) .

Cp	-4.500.000	-4.000.000	-4.000.000
Cs	-4.500.000	-4.000.000	-4.000.000

TOTALE MISSIONE	Cp	-6.783.751	-6.000.000	-6.000.000
	Cs	-6.783.751	-6.000.000	-6.000.000

Segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	Definanzamento
---	------	------	------	----------------

## ISTRUZIONE SCOLASTICA

*Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio*

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,  
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Legge n. 38 del 2001: Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia:

— ART. 13, comma 4: Istituzione dell'ufficio per la gestione delle scuole in lingua slovena (1.8 – cap. 3112) . . . . . Cp

–66.452	–80.008	–67.428	
Cs	–66.452	–80.008	–67.428

TOTALE MISSIONE Cp	–66.452	–80.008	–67.428
Cs	–66.452	–80.008	–67.428

## ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA

*Diritto allo studio nell'istruzione universitaria*

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,  
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Decreto-legge n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011: Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia:

— ART. 9, comma 15: Spesa a favore della Fondazione per il merito (2.1 – cap. 1649) . . . . Cp

–500.000	–	–
Cs	–500.000	–

Segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	Definanzamento
<i>Sistema universitario e formazione post-universitaria</i>				
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA				
Legge n. 240 del 2010: Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario:				
– ART. 28, comma 1: Istituzione del Fondo per la formazione e l'aggiornamento della dirigenza (2.3 – cap. 1599) . . .				
Cp	-769.000	-769.000	-769.000	
Cs	-769.000	-769.000	-769.000	
<hr/>				
TOTALE MISSIONE Cp	-1.269.000	-769.000	-769.000	
Cs	-1.269.000	-769.000	-769.000	
<hr/>				

## POLITICHE PER IL LAVORO

*Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione*MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Decreto-legge n. 76 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 99 del 2013: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti:

– ART. 2, comma 6: Tirocini nell'ambito della pubblica amministrazione (1.9 – cap. 2231) . . . .

Cp	-1.700.000	–	–
Cs	-1.700.000	–	–

TOTALE MISSIONE Cp	-1.700.000	–	–
Cs	-1.700.000	–	–

Segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	Definanziamiento
---	------	------	------	------------------

**IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA  
E GARANZIA DEI DIRITTI**

*Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale*

MINISTERO DELL'INTERNO

Legge n. 379 del 1993: Concessione di un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione ed all'Istituto europeo ricerca, formazione, orientamento professionale:

– ART. 1, comma 1: Contributo all'Unione italiana ciechi (5.1 – cap. 2316) . . . . .

Cp	–192.064	–192.064	–192.064
Cs	–192.064	–192.064	–192.064

TOTALE MISSIONE Cp	–192.064	–192.064	–192.064
Cs	–192.064	–192.064	–192.064

**POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO**

*Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità*

MINISTERO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Legge n. 183 del 2011: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale

Segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	Definanziamento
dello Stato (Legge di stabilità 2012):				
– ART. 6, comma 1: Trasferimento di immobili dello Stato a società di gestione del risparmio (1.1 – cap. 3902) . . . . .				
Cp	–84.324	–75.022	–88.218	
Cs	–84.324	–75.022	–88.218	
TOTALE MISSIONE Cp	–84.324	–75.022	–88.218	
Cs	–84.324	–75.022	–88.218	

## TURISMO

*Sviluppo e competitività del turismo*

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006: Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria:

– ART. 2, comma 98: Sviluppo e competitività del turismo (6.1 – cap. 6823) . . . . .

Cp	–2.600.000	–2.600.000	–2.600.000
Cs	–2.600.000	–2.600.000	–2.600.000

TOTALE MISSIONE Cp	–2.600.000	–2.600.000	–2.600.000
Cs	–2.600.000	–2.600.000	–2.600.000

## FONDI DA RIPARTIRE

*Fondi da assegnare*

MINISTERO DELL'INTERNO

Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004):

– ART. 3, comma 151: Fondo da ripartire per le esigenze cor-

Segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	Definanzamento
renti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione (7.1 - cap. 3001) . . . . .				
Cp	-2.238.848	-2.638.848	-2.638.848	
Cs	-2.238.848	-2.638.848	-2.638.848	
TOTALE MISSIONE				
Cp	-2.238.848	-2.638.848	-2.638.848	
Cs	-2.238.848	-2.638.848	-2.638.848	
TOTALE GENERALE				
Cp	-37.310.875	-35.592.411	-35.282.662	
Cs	-37.310.875	-35.592.411	-35.282.662	

PAGINA BIANCA

## TABELLA E

### IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI CON EVIDENZIAZIONE DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI

---

N.B. — Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella — indicate, per ciascuna missione, nei vari programmi, secondo l'amministrazione pertinente — riportano il riferimento al programma, con il relativo codice, sotto il quale è ricompreso il capitolo.

Gli importi risultanti dalla presente Tabella riportano la distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni; nel caso di assenza di variazioni vengono riportati gli stanziamenti relativi alla legislazione vigente e alla legge di stabilità.

Nella colonna « Limite impegn. » i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:

- 1) non impegnabili le quote degli anni 2015 e successivi;
- 2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2015 e successivi;
- 3) interamente impegnabili le quote degli anni 2015 e successivi.

Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2014 e quelli derivanti da spese di annualità.



PAGINA BIANCA

## ELENCO DELLE MISSIONI

1. — Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
3. — Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
4. — L'Italia in Europa e nel mondo
7. — Ordine pubblico e sicurezza
8. — Soccorso civile
9. — Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
11. — Competitività e sviluppo delle imprese
13. — Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto
14. — Infrastrutture pubbliche e logistica
17. — Ricerca e innovazione
18. — Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
19. — Casa e assetto urbanistico
21. — Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici
22. — Istruzione scolastica
28. — Sviluppo e riequilibrio territoriale
29. — Politiche economico-finanziarie e di bilancio
30. — Giovani e sport
32. — Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
33. — Fondi da ripartire

PAGINA BIANCA

## INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

1. — Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
2. — Interventi a favore delle imprese industriali
3. — Interventi per calamità naturali
4. — Interventi nelle aree sottoutilizzate
5. — Credito agevolato al commercio
6. — Interventi a favore della regione Friuli Venezia Giulia ed aree limitrofe. Interventi per Venezia
7. — Provvidenze per l'editoria
8. — Edilizia residenziale e agevolata
9. — Mediocredito centrale — SIMEST Spa
10. — Artigiancassa
11. — Interventi nel settore dei trasporti
12. — Costruzione di nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine
13. — Interventi nel settore della ricerca
14. — Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
15. — Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
16. — Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione
17. — Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio, scolastica
18. — Metropolitana di Napoli
19. — Difesa del suolo e tutela ambientale
20. — Realizzazione di strutture turistiche
21. — Interventi in agricoltura
22. — Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
23. — Università (compresa edilizia)
24. — Impiantistica sportiva
25. — Sistemazione delle aree urbane
26. — Ripiano dei disavanzi pregressi delle aziende sanitarie locali
27. — Interventi diversi

PAGINA BIANCA

TABELLA E

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA A CARATTERE PLURIENNALE IN CONTO CAPITALE, CON DISTINTA E ANALITICA EVIDENZIAMENTO DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
ORGANI COSTITUZIONALI, A RILEVANZA COSTITUZIONALE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI						
<i>Presidenza del Consiglio dei Ministri</i>						
ECONOMIA E FINANZE						
Legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)						
– ART. 1, comma 308: Centenario della prima guerra mondiale (Settore n. 27) Interventi diversi (21.3 – cap. 7474)						
Legislazione vigente . . . . . Cp	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	2018	
Cs	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		
Riduzione . . . . . Cp	–	–	–	–		
Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento . . . . . Cp	–	–	–	–		
Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione . . . . . Cp	–	–	–	–		
Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità . . . . . Cp	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		
Cs	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		
TOTALE MISSIONE . . Cp	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		
Cs	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		
RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI						
<i>Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa</i>						
INTERNO						
Decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni,						



Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<p>— ART. 5, comma 3-ter: Contributo di solidarietà nazionale per la Regione siciliana (Settore n. 27) Interventi diversi (2.3 — cap. 7507/p)</p>							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	—	10.000.000	10.000.000	50.000.000	2022	3
	Cs	—	10.000.000	10.000.000	50.000.000		
Riduzione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rimodulazione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	—	10.000.000	10.000.000	50.000.000		
	Cs	—	10.000.000	10.000.000	50.000.000		
<p>Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):</p>							
<p>— ART. 1, comma 114, terzo periodo: Contributo di solidarietà nazionale per la Regione siciliana (Settore n. 27) Interventi diversi (2.3 — cap. 7507/p)</p>							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	—	10.000.000	10.000.000	40.000.000	2021	3
	Cs	—	10.000.000	10.000.000	40.000.000		
Riduzione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rimodulazione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	—	10.000.000	10.000.000	40.000.000		
	Cs	—	10.000.000	10.000.000	40.000.000		

*Rapporti finanziari con Enti territoriali*

## ECONOMIA E FINANZE

Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:

— ART. 3: Interventi nei settori della manutenzione idraulica e



Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impegn.
forestale (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (2.5 – cap. 7499)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	140.000.000	140.000.000	—	—		
	Cs	140.000.000	140.000.000	—	—		
Riduzione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rimodulazione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	140.000.000	140.000.000	—	—		
	Cs	140.000.000	140.000.000	—	—		
TOTALE MISSIONE . . . . .	Cp	236.000.000	246.000.000	106.000.000	460.000.000		
	Cs	236.000.000	246.000.000	106.000.000	460.000.000		

## L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO

*Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE*

## ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari:

— ART. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea (Settore n. 27) Interventi diversi (3.1 – cap. 7493)

Legislazione vigente . . . . .	Cp	5.000.000.000	4.500.000.000	5.000.000.000	15.000.000.000	2020	3
	Cs	5.000.000.000	4.500.000.000	5.000.000.000	15.000.000.000		
Riduzione . . . . .	Cp	–50.000.000	–50.000.000	–50.000.000	–150.000.000		
	Cs	–50.000.000	–50.000.000	–50.000.000	–150.000.000		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rimodulazione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	4.950.000.000	4.450.000.000	4.950.000.000	14.850.000.000		
	Cs	4.950.000.000	4.450.000.000	4.950.000.000	14.850.000.000		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impegn.
<i>Politica economica e finanziaria in ambito internazionale</i>							
ECONOMIA E FINANZE							
Legge n. 228 del 2012: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013):							
– ART. 1, comma 170: Banche e fondi (Settore n. 27) Interventi diversi (3.2 – cap. 7175)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	295.000.000	295.000.000	295.000.000	1.475.000.000	2022	
	Cs	295.000.000	295.000.000	295.000.000	1.475.000.000		
Riduzione . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	295.000.000	295.000.000	295.000.000	1.475.000.000		
	Cs	295.000.000	295.000.000	295.000.000	1.475.000.000		
Decreto-legge n. 76 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 99 del 2013: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti:							
– ART. 11, comma 5: contributo in favore del Chernobyl Shelter Fund (Settore n. 27) Interventi diversi (3.2 – cap. 7174)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	5.775.000	5.775.000	5.775.000	–	2017	
	Cs	5.775.000	5.775.000	5.775.000	–		
Riduzione . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	<b>824.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>2019</b>	
		(–)	(–)	(–)	(–)		
	Cs	<b>824.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>5.000.000</b>		
		(–)	(–)	(–)	(–)		
Rimodulazione . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	<b>6.599.000</b>	<b>8.275.000</b>	<b>8.275.000</b>	<b>5.000.000</b>		
		(5.775.000)	(5.775.000)	(5.775.000)	(–)		
	Cs	<b>6.599.000</b>	<b>8.275.000</b>	<b>8.275.000</b>	<b>5.000.000</b>		
		(5.775.000)	(5.775.000)	(5.775.000)	(–)		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale</i>						
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI						
Legge n. 7 del 2009: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008:						
— ART. 5, comma 1: Articolo 8 del Trattato: progetti infrastrutturali di base (Settore n. 27) Interventi diversi (8.2 – cap. 7800)						
Legislazione vigente . . . . .	Cp	94.320	95.165	117.388	1.756.943.234	2028
	Cs	94.320	95.165	117.388	1.756.943.234	3
Riduzione . . . . .	Cp	—	—	—	—	
	Cs	—	—	—	—	
Rifinanziamento . . . . .	Cp	—	—	—	—	
	Cs	—	—	—	—	
Rimodulazione . . . . .	Cp	—	—	—	—	
	Cs	—	—	—	—	
Legge di stabilità . . . . .	Cp	94.320	95.165	117.388	1.756.943.234	
	Cs	94.320	95.165	117.388	1.756.943.234	
TOTALE MISSIONE . . . . .	Cp	<b>5.251.693.320</b>	<b>4.753.370.165</b>	<b>5.253.392.388</b>	<b>18.086.943.234</b>	
		(5.250.869.320)	(4.750.870.165)	(5.250.892.388)	(18.081.943.234)	
	Cs	<b>5.251.693.320</b>	<b>4.753.370.165</b>	<b>5.253.392.388</b>	<b>18.086.943.234</b>	
		(5.250.869.320)	(4.750.870.165)	(5.250.892.388)	(18.081.943.234)	

## ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

*Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica*

## ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):

— ART. 1, comma 93: Contributo quindicennale per l'am-

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
modernamento della flotta e il miglioramento delle comunicazioni, nonché per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo della guardia di finanza (Settore n. 27) Interventi diversi (5.1 – capp. 7833, 7834)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	14.380.000	14.380.000	14.380.000	86.280.000	2023	3
	Cs	14.380.000	14.380.000	14.380.000	86.280.000		
Riduzione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rimodulazione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	14.380.000	14.380.000	14.380.000	86.280.000		
	Cs	14.380.000	14.380.000	14.380.000	86.280.000		
Legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014):							
— ART. 1, comma 109: Contributo per l'ammodernamento e la razionalizzazione della flotta, anche veicolare, il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni nonché il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo della guardia di finanza (Settore n. 27) Interventi diversi (5.1 – cap. 7837)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	12.000.000	20.000.000	20.000.000	60.000.000	2020	
	Cs	12.000.000	20.000.000	20.000.000	60.000.000		
Riduzione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rimodulazione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	12.000.000	20.000.000	20.000.000	60.000.000		
	Cs	12.000.000	20.000.000	20.000.000	60.000.000		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	-------------------	----------------	---------------

*Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste*

## INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2009: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee:

– ART. 3-bis, comma 2: Recepimento della direttiva 2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (4.1 – cap. 7853/p)

Legislazione vigente . . . . .	Cp	10.583.516	10.557.225	10.555.230	56.582.505	2023	3
	Cs	10.583.516	10.557.225	10.555.230	56.582.505		
Riduzione . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	10.583.516	10.557.225	10.555.230	56.582.505		
	Cs	10.583.516	10.557.225	10.555.230	56.582.505		

Legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014):

– ART. 1, comma 107, punto 1: Rifinanziamento delle spese per lo sviluppo della componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (4.1 – cap. 7853/p)

Legislazione vigente . . . . .	Cp	12.957.008	13.143.641	13.105.495	39.316.485	2020	3
	Cs	12.957.008	13.143.641	13.105.495	39.316.485		
Riduzione . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Rimodulazione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	12.957.008	13.143.641	13.105.495	39.316.485		
	Cs	12.957.008	13.143.641	13.105.495	39.316.485		
— ART. 1, comma 117, terzo periodo: Spese per lo sviluppo della componente aeronavale del Corpo delle capitanerie di porto (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (4.1 – cap. 7853/p)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	925.501	938.832	—	—	2016	3
	Cs	925.501	938.832	—	—		
Riduzione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rimodulazione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	925.501	938.832	—	—		
	Cs	925.501	938.832	—	—		
Decreto-legge n. 150 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2014: Pro-ruga di termini previsti da disposizioni legislative:							
— ART. 4, comma 8-ter, secondo periodo: Rifinanziamento della legge n. 244 del 2007, articolo 2, comma 99 (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (4.1 – cap. 7853/p)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	—	4.448.465	4.435.555	13.306.665	2020	3
	Cs	—	4.448.465	4.435.555	13.306.665		
Riduzione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rimodulazione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	—	4.448.465	4.435.555	13.306.665		
	Cs	—	4.448.465	4.435.555	13.306.665		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impegn.
— ART. 4, comma 8- <i>quater</i> , punto 2: Rifinanziamento della legge n. 244 del 2007, articolo 2, comma 99 (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (4.1 – cap. 7853/p)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	—	296.564	295.704	887.112	2020	3
	Cs	—	296.564	295.704	887.112		
Riduzione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rimodulazione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	—	296.564	295.704	887.112		
	Cs	—	296.564	295.704	887.112		
<i>Pianificazione e coordinamento delle forze di polizia</i>							
INTERNO							
Legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014):							
— ART. 1, comma 41: Rete nazionale Te.T.Ra – Prosecuzione interventi (Settore n. 27) Interventi diversi (3.3 – cap. 7506)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	64.469.700	64.984.497	64.609.953	199.438.791	2019	3
	Cs	64.469.700	64.984.497	64.609.953	199.438.791		
Riduzione . . . . .	Cp	–25.000.000	–25.000.000	–25.000.000	–75.000.000		
	Cs	–25.000.000	–25.000.000	–25.000.000	–75.000.000		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	<b>25.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>75.000.000</b>	2020	
		(–)	(–)	(–)	(–)		
	Cs	<b>25.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>75.000.000</b>		
		(–)	(–)	(–)	(–)		
Rimodulazione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	<b>64.469.700</b>	<b>64.984.497</b>	<b>64.609.953</b>	<b>199.438.791</b>		
		(39.469.700)	(39.984.497)	(39.609.953)	(124.438.791)		
	Cs	<b>64.469.700</b>	<b>64.984.497</b>	<b>64.609.953</b>	<b>199.438.791</b>		
		(39.469.700)	(39.984.497)	(39.609.953)	(124.438.791)		
TOTALE MISSIONE . . . . .	Cp	<b>115.315.725</b>	<b>128.749.224</b>	<b>127.381.937</b>	<b>455.811.558</b>		
		(90.315.725)	(103.749.224)	(102.381.937)	(380.811.558)		
	Cs	<b>115.315.725</b>	<b>128.749.224</b>	<b>127.381.937</b>	<b>455.811.558</b>		
		(90.315.725)	(103.749.224)	(102.381.937)	(380.811.558)		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impegn.
---	------	------	------	-------------------	----------------	----------------

## SOCCORSO CIVILE

*Protezione civile*

## ECONOMIA E FINANZE

Decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005: Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale:

— ART. 5, comma 14: Ricostruzione, riconversione e bonifica dell'area delle acciaierie di Genova-Cornigliano (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (6.2 – cap. 7449)

Legislazione vigente . . . . .	Cp	5.000.000	5.000.000	5.000.000	10.000.000	2019
	Cs	5.000.000	5.000.000	5.000.000	10.000.000	
Riduzione . . . . .	Cp	—	—	—	—	
	Cs	—	—	—	—	
Rifinanziamento . . . . .	Cp	—	—	—	—	
	Cs	—	—	—	—	
Rimodulazione . . . . .	Cp	—	—	—	—	
	Cs	—	—	—	—	
Legge di stabilità . . . . .	Cp	5.000.000	5.000.000	5.000.000	10.000.000	
	Cs	5.000.000	5.000.000	5.000.000	10.000.000	

Decreto-legge n. 39 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile:

— ART. 11, comma 1: Fondo per la prevenzione del rischio sismico (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (6.2 – cap. 7459)

Legislazione vigente . . . . .	Cp	145.100.000	44.000.000	—	—	2016	3
	Cs	145.100.000	44.000.000	—	—		
Riduzione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		



Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impegn.
Rimodulazione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	145.100.000	44.000.000	—	—		
	Cs	145.100.000	44.000.000	—	—		
<b>TOTALE MISSIONE . . . . .</b>	<b>Cp</b>	<b>150.100.000</b>	<b>49.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>10.000.000</b>		
	<b>Cs</b>	<b>150.100.000</b>	<b>49.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>10.000.000</b>		

AGRICOLTURA, POLITICHE  
AGROALIMENTARI E PESCA

*Politiche europee ed internazionali  
e dello sviluppo rurale*

POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Decreto legislativo n. 185 del 2000:  
Assegnazione all'ISMEA – Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare per il finanziamento delle misure agevolate dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego nel settore agricolo (Settore n. 21) Interventi in agricoltura (1.2 – cap. 7253)

Legislazione vigente . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Riduzione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	10.000.000	<b>10.000.000</b> <i>(24.900.000)</i>	<b>10.000.000</b> <i>(18.700.000)</i>	<b>108.400.000</b> <i>(-)</i>	<b>2030</b>	
	Cs	10.000.000	<b>10.000.000</b> <i>(24.900.000)</i>	<b>10.000.000</b> <i>(18.700.000)</i>	<b>108.400.000</b> <i>(-)</i>		
Rimodulazione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	10.000.000	<b>10.000.000</b> <i>(24.900.000)</i>	<b>10.000.000</b> <i>(18.700.000)</i>	<b>108.400.000</b> <i>(-)</i>		
	Cs	10.000.000	<b>10.000.000</b> <i>(24.900.000)</i>	<b>10.000.000</b> <i>(18.700.000)</i>	<b>108.400.000</b> <i>(-)</i>		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impegn.
Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38:							
— ART. 15, comma 2, primo periodo: Fondo di solidarietà nazionale — incentivi assicurativi (Settore n. 21) Interventi in agricoltura (1.2 — cap. 7439)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Riduzione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	120.000.000	—	—	—	2015	
	Cs	120.000.000	—	—	—		
Rimodulazione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	120.000.000	—	—	—		
	Cs	120.000.000	—	—	—		
TOTALE MISSIONE . . . . .	Cp	130.000.000	<b>10.000.000</b> (24.900.000)	<b>10.000.000</b> (18.700.000)	<b>108.400.000</b> (—)		
	Cs	130.000.000	<b>10.000.000</b> (24.900.000)	<b>10.000.000</b> (18.700.000)	<b>108.400.000</b> (—)		

#### COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE

*Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo*

#### SVILUPPO ECONOMICO

Legge n. 808 del 1985: Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
industrie operanti nel settore aeronautico:							
— ART. 3, primo comma, punto A: Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	50.000.000	50.000.000	50.000.000	540.000.000	2028	3
	Cs	50.000.000	50.000.000	50.000.000	540.000.000		
Riduzione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rimodulazione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	50.000.000	50.000.000	50.000.000	540.000.000		
	Cs	50.000.000	50.000.000	50.000.000	540.000.000		
Decreto-legge n. 321 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 421 del 1996: Disposizioni urgenti per le attività produttive:							
— ART. 5, comma 2: Sviluppo tecnologico nel settore aeronautico (1° contributo quindicennale) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.1 – cap. 7420/p)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	40.000.000	40.000.000	40.000.000	400.000.000	2027	3
	Cs	40.000.000	40.000.000	40.000.000	400.000.000		
Riduzione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rimodulazione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	40.000.000	40.000.000	40.000.000	400.000.000		
	Cs	40.000.000	40.000.000	40.000.000	400.000.000		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impegn.
— ART. 5, comma 2: Sviluppo tecnologico nel settore aeronautico (2° contributo quindicennale) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.1 – cap. 7420/p)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	40.000.000	80.000.000	60.000.000	380.000.000	2020	3
	Cs	40.000.000	80.000.000	60.000.000	380.000.000		
Riduzione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rimodulazione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	40.000.000	80.000.000	60.000.000	380.000.000		
	Cs	40.000.000	80.000.000	60.000.000	380.000.000		
— ART. 5, comma 2: Sviluppo tecnologico nel settore aeronautico (3° contributo quindicennale) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.1 – cap. 7420/p)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	40.000.000	70.000.000	155.000.000	335.000.000	2021	3
	Cs	40.000.000	70.000.000	155.000.000	335.000.000		
Riduzione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rimodulazione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	40.000.000	70.000.000	155.000.000	335.000.000		
	Cs	40.000.000	70.000.000	155.000.000	335.000.000		
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):							
— ART. 1, comma 95, punto 3: Contributo per il proseguimento del programma di sviluppo per l'acquisizione delle unità navali della classe FREMM (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7485)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	778.000.000	526.000.000	470.000.000	429.000.000	2022	3
	Cs	778.000.000	526.000.000	470.000.000	429.000.000		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISURAZIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impegn.
Riduzione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rimodulazione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	778.000.000	526.000.000	470.000.000	429.000.000		
	Cs	778.000.000	526.000.000	470.000.000	429.000.000		
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):							
— ART. 1, comma 883: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (1° contributo quindicennale) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	42.860.000	41.430.000	38.570.000	154.280.000	2021	3
	Cs	42.860.000	41.430.000	38.570.000	154.280.000		
Riduzione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rimodulazione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	42.860.000	41.430.000	38.570.000	154.280.000		
	Cs	42.860.000	41.430.000	38.570.000	154.280.000		
— ART. 1, comma 883: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (2° contributo quindicennale) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	40.456.000	40.228.000	39.772.000	198.860.000	2022	3
	Cs	40.456.000	40.228.000	39.772.000	198.860.000		
Riduzione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rimodulazione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	40.456.000	40.228.000	39.772.000	198.860.000		
	Cs	40.456.000	40.228.000	39.772.000	198.860.000		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impegn.
— ART. 1, comma 883: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (3° contributo quindicennale) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	41.956.000	40.978.000	39.022.000	234.132.000	2023	3
	Cs	41.956.000	40.978.000	39.022.000	234.132.000		
Riduzione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rimodulazione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	41.956.000	40.978.000	39.022.000	234.132.000		
	Cs	41.956.000	40.978.000	39.022.000	234.132.000		
— ART. 1, comma 884: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (1° contributo quindicennale) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	876.000	876.000	876.000	3.504.000	2021	3
	Cs	876.000	876.000	876.000	3.504.000		
Riduzione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rimodulazione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	876.000	876.000	876.000	3.504.000		
	Cs	876.000	876.000	876.000	3.504.000		
— ART. 1, comma 884: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (2° contributo quindicennale) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	11.233.000	11.233.000	11.233.000	56.165.000	2022	3
	Cs	11.233.000	11.233.000	11.233.000	56.165.000		
Riduzione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		



Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Rimodulazione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	25.000.000	25.000.000	25.000.000	150.000.000		
	Cs	25.000.000	25.000.000	25.000.000	150.000.000		
— ART. 2, comma 179: Programmi europei aeronautici (3° contributo quindicennale) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	25.000.000	25.000.000	25.000.000	175.000.000	2024	3
	Cs	25.000.000	25.000.000	25.000.000	175.000.000		
Riduzione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rimodulazione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	25.000.000	25.000.000	25.000.000	175.000.000		
	Cs	25.000.000	25.000.000	25.000.000	175.000.000		
— ART. 2, comma 180: Interventi nel settore aeronautico (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	925.000.000	757.000.000	717.000.000	2.072.000.000	2021	3
	Cs	925.000.000	757.000.000	717.000.000	2.072.000.000		
Riduzione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rimodulazione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	925.000.000	757.000.000	717.000.000	2.072.000.000		
	Cs	925.000.000	757.000.000	717.000.000	2.072.000.000		

Legge n. 220 del 2010: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011):

— ART. 1, comma 57: Interventi a sostegno della ricerca aerospa-



Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impegn.
ziale ed elettronica (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	38.641.000	35.501.000	29.221.000	155.874.000	2023	3
	Cs	38.641.000	35.501.000	29.221.000	155.874.000		
Riduzione . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	38.641.000	35.501.000	29.221.000	155.874.000		
	Cs	38.641.000	35.501.000	29.221.000	155.874.000		
Decreto-legge n. 215 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2012: Prorogazione delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa:							
– ART. 5, comma 4: Finanziamento dello sviluppo tecnologico nel settore aeronautico (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7420/p)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	25.000.000	25.000.000	125.000.000	125.000.000	2018	3
	Cs	25.000.000	25.000.000	125.000.000	125.000.000		
Riduzione . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	25.000.000	25.000.000	125.000.000	125.000.000		
	Cs	25.000.000	25.000.000	125.000.000	125.000.000		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	-------------------	----------------	---------------

Decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012: Misure urgenti per la crescita del Paese:

— ART. 17-*undecies*, comma 1: Fondo per l'erogazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7322)

Legislazione vigente . . . . .	Cp	40.095.939	—	—	—	2015
	Cs	40.095.939	—	—	—	
Riduzione . . . . .	Cp	—	—	—	—	
	Cs	—	—	—	—	
Rifinanziamento . . . . .	Cp	—	—	—	—	
	Cs	—	—	—	—	
Rimodulazione . . . . .	Cp	—	—	—	—	
	Cs	—	—	—	—	
Legge di stabilità . . . . .	Cp	40.095.939	—	—	—	
	Cs	40.095.939	—	—	—	

Legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014):

— ART. 1, comma 37: Contributi ventennali al settore marittimo per la difesa nazionale (1° contributo ventennale) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7419/p)

Legislazione vigente . . . . .	Cp	37.113.953	37.553.291	37.444.305	599.108.880	2033	3
	Cs	37.113.953	37.553.291	37.444.305	599.108.880		
Riduzione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rimodulazione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	37.113.953	37.553.291	37.444.305	599.108.880		
	Cs	37.113.953	37.553.291	37.444.305	599.108.880		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	-------------------	----------------	---------------

— ART. 1, comma 37: Contributi ventennali al settore marittimo per la difesa nazionale (2° contributo ventennale) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7419/p)

Legislazione vigente . . . . .	Cp	102.063.371	103.271.550	102.971.838	1.750.521.246	2034	3
	Cs	102.063.371	103.271.550	102.971.838	1.750.521.246		
Riduzione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rimodulazione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	102.063.371	103.271.550	102.971.838	1.750.521.246		
	Cs	102.063.371	103.271.550	102.971.838	1.750.521.246		

— ART. 1, comma 37: Contributi ventennali al settore marittimo per la difesa nazionale (3° contributo ventennale) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7419/p)

Legislazione vigente . . . . .	Cp	—	331.620.406	551.783.857	1.738.078.528	2024	3
	Cs	—	331.620.406	551.783.857	1.738.078.528		
Riduzione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rimodulazione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	—	331.620.406	551.783.857	1.738.078.528		
	Cs	—	331.620.406	551.783.857	1.738.078.528		

— ART. 1, comma 38: Contributi ventennali per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808 (1° contributo ventennale) (Settore n. 2) Interventi a favore

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impegn.
delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	40.000.000	40.000.000	40.000.000	450.000.000	2026	3
	Cs	40.000.000	40.000.000	40.000.000	450.000.000		
Riduzione . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	40.000.000	40.000.000	40.000.000	450.000.000		
	Cs	40.000.000	40.000.000	40.000.000	450.000.000		
– ART. 1, comma 38: Contributi ventennali per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808 (2° contributo ventennale) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	13.000.000	13.000.000	13.000.000	161.000.000	2029	3
	Cs	13.000.000	13.000.000	13.000.000	161.000.000		
Riduzione . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	13.000.000	13.000.000	13.000.000	161.000.000		
	Cs	13.000.000	13.000.000	13.000.000	161.000.000		

*Incentivazione del sistema produttivo*

## SVILUPPO ECONOMICO

Decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011: Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici:

– ART. 3, comma 4: Incremento della dotazione del fondo di garanzia per le pic-

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
cole e medie imprese (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.3 – cap. 7342)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	695.886.617	704.124.207	–	–	2016	
	Cs	695.886.617	704.124.207	–	–		
Riduzione . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	695.886.617	704.124.207	–	–		
	Cs	695.886.617	704.124.207	–	–		

Decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia:

– ART. 2, comma 1: Contributi per il finanziamento a tasso agevolato per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature ad uso produttivo a favore delle Pmi (Settore n. 27) Interventi diversi (1.3 – cap. 7489)

Legislazione vigente . . . . .	Cp	18.957.713	30.195.662	30.108.029	80.001.331	2021	3
	Cs	18.957.713	30.195.662	30.108.029	80.001.331		
Riduzione . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	18.957.713	30.195.662	30.108.029	80.001.331		
	Cs	18.957.713	30.195.662	30.108.029	80.001.331		

Legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014):

– ART. 1, comma 25: Agevolazioni per contratti di sviluppo nel settore industriale e turi-

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impegn.
stico di cui all'articolo 43 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.3 – cap. 7343)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	46.735.314	94.970.853	—	—	2016	3
	Cs	46.735.314	94.970.853	—	—		
Riduzione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rimodulazione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	46.735.314	94.970.853	—	—		
	Cs	46.735.314	94.970.853	—	—		
Decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014: Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale: — ART. 22-bis, comma 1: Risorse destinate alle zone franche urbane (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.3 – cap. 7350)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	75.000.000	100.000.000	—	—	2016	
	Cs	75.000.000	100.000.000	—	—		
Riduzione . . . . .	Cp	<b>-35.000.000</b>	—	—	—		
		(-75.000.000)					
	Cs	<b>-35.000.000</b>	—	—	—		
		(-75.000.000)					
Rifinanziamento . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rimodulazione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	<b>40.000.000</b>	100.000.000	—	—		
		(-)					
	Cs	<b>40.000.000</b>	100.000.000	—	—		
		(-)					
<i>Incentivi alle imprese per interventi di sostegno</i>							
<b>ECONOMIA E FINANZE</b>							
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008): — ART. 2, comma 373: Cancellazione del debito dei Paesi							

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impegn.
poveri (Settore n. 27) Interventi diversi (8.2 – cap. 7182)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	50.000.000	50.000.000	50.000.000	1.584.000.000	2049	3
	Cs	50.000.000	50.000.000	50.000.000	1.584.000.000		
Riduzione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rimodulazione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	50.000.000	50.000.000	50.000.000	1.584.000.000		
	Cs	50.000.000	50.000.000	50.000.000	1.584.000.000		
<i>Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità</i>							
ECONOMIA E FINANZE							
Decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario:							
– ART. 3-bis, comma 6: Credito d'imposta per il sisma del 20 e del 29 maggio 2012 (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (8.3 – cap. 7810)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	431.200.117	431.200.117	431.200.117	3.449.600.936	2025	
	Cs	431.200.117	431.200.117	431.200.117	3.449.600.936		
Riduzione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rimodulazione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	431.200.117	431.200.117	431.200.117	3.449.600.936		
	Cs	431.200.117	431.200.117	431.200.117	3.449.600.936		
TOTALE MISSIONE . . . . .	Cp	<b>3.659.075.024</b> (3.619.075.024)	3.724.182.086	3.102.202.146	15.321.125.921		
	Cs	<b>3.659.075.024</b> (3.619.075.024)	3.724.182.086	3.102.202.146	15.321.125.921		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impegn.
---	------	------	------	-------------------	----------------	----------------

DIRITTO ALLA MOBILITÀ E SVILUPPO DEI SISTEMI DI TRASPORTO

*Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale*

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012: Misure urgenti per la crescita del Paese:

– ART. 17-*septies*, comma 8: Fondo per il finanziamento del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli elettrici (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.1 – cap. 7119)

Legislazione vigente . . . . .	Cp	14.915.000	–	–	–	2015	3
	Cs	14.915.000	–	–	–		
Riduzione . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	14.915.000	–	–	–		
	Cs	14.915.000	–	–	–		

*Autotrasporto ed intermodalità*

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014):

– ART. 1, comma 90: Contributo per il completamento della rete immateriale degli interporti (Settore n. 11) Inter-



Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impegn.
venti nel settore dei trasporti (2.4 – cap. 7305)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	2.804.119	2.849.126	–	–	2016	3
	Cs	2.804.119	2.849.126	–	–		
Riduzione . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	2.804.119	2.849.126	–	–		
	Cs	2.804.119	2.849.126	–	–		

*Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario*

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria:

– ART. 32, comma 1, punto 3: Assegnazione di risorse a favore di Rete ferroviaria italiana (RFI) per la linea alta velocità/alta capacità Milano-Verona: tratta Treviglio-Brescia – secondo lotto (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.5 – cap. 7515)

Legislazione vigente . . . . .	Cp	185.214.555	185.110.097	–	–	2016	3
	Cs	185.214.555	185.110.097	–	–		
Riduzione . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	185.214.555	185.110.097	–	–		
	Cs	185.214.555	185.110.097	–	–		

– ART. 32, comma 1, punto 4: Assegnazione di risorse a favore di RFI per la linea alta

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impegn.
velocità/alta capacità Milano-Genova: Terzo valico dei Giovi – secondo lotto (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.5 – cap. 7518)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	397.000	38.289.000	–	–	2016	3
	Cs	397.000	38.289.000	–	–		
Riduzione . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	–	100.000.000	100.000.000	200.000.000	2019	
	Cs	–	100.000.000	100.000.000	200.000.000		
Rimodulazione . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	397.000	138.289.000	100.000.000	200.000.000		
	Cs	397.000	138.289.000	100.000.000	200.000.000		
– ART. 32, comma 1, punto 6: Nodo di Torino e accessibilità ferroviaria: opere di prima fase – stazione di Rebaudengo (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.5 – cap. 7520)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	10.608.096	–	–	–	2015	3
	Cs	10.608.096	–	–	–		
Riduzione . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	10.608.096	–	–	–		
	Cs	10.608.096	–	–	–		
Legge n. 228 del 2012: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013):							
– ART. 1, comma 208: Nuova linea ferroviaria Torino-Lione (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.5 – cap. 7532)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	242.713.000	140.540.000	102.540.000	1.972.480.000	2029	3
	Cs	242.713.000	140.540.000	102.540.000	1.972.480.000		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impegn.
Riduzione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rimodulazione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	242.713.000	140.540.000	102.540.000	1.972.480.000		
	Cs	242.713.000	140.540.000	102.540.000	1.972.480.000		

Decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia:

— ART. 18, comma 2, punto 5:  
Somme da assegnare a RFI per il miglioramento della rete ferroviaria (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.5 – cap. 7540)

Legislazione vigente . . . . .	Cp	272.906.317	60.311.843	—	—	2016	3
	Cs	272.906.317	60.311.843	—	—		
Riduzione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rimodulazione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	272.906.317	60.311.843	—	—		
	Cs	272.906.317	60.311.843	—	—		

*Sviluppo e sicurezza della mobilità locale*

#### INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria:

— ART. 32, comma 1, punto 8:  
Realizzazione metropolitana leggera automatica metrobuses

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impegn.
Brescia – primo lotto funzionale prealpino – S. Eufemia. Ulteriori opere di completamento 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> tranche (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.7 – cap. 7422)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	5.197.810	26.537.744	–	–	2016	3
	Cs	5.197.810	26.537.744	–	–		
Riduzione . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	5.197.810	26.537.744	–	–		
	Cs	5.197.810	26.537.744	–	–		
Decreto-legge n. 145 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2014: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015:							
– Art. 13, comma 1, lettera c): Linea M4/S della metropolitana di Milano (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.7 – cap. 7418)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	7.100.000	9.700.000	17.000.000	9.000.000	2018	3
	Cs	7.100.000	9.700.000	17.000.000	9.000.000		
Riduzione . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	7.100.000	9.700.000	17.000.000	9.000.000		
	Cs	7.100.000	9.700.000	17.000.000	9.000.000		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impegn.
Legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014):							
– ART. 1, comma 83: Spese per materiale rotabile su gomma e ferroviario nonché per vaporette e <i>ferry-boat</i> (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.7 – cap. 7251)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	100.000.000	100.000.000	–	–	2016	3
	Cs	100.000.000	100.000.000	–	–		
Riduzione . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	<b>525.000.000</b> (500.000.000)	<b>25.000.000</b> (–)	<b>50.000.000</b> (–)	<b>100.000.000</b> (–)	<b>2019</b>	
	Cs	<b>525.000.000</b> (500.000.000)	<b>25.000.000</b> (–)	<b>50.000.000</b> (–)	<b>100.000.000</b> (–)		
Rimodulazione . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	<b>625.000.000</b> (600.000.000)	<b>125.000.000</b> (100.000.000)	<b>50.000.000</b> (–)	<b>100.000.000</b> (–)		
	Cs	<b>625.000.000</b> (600.000.000)	<b>125.000.000</b> (100.000.000)	<b>50.000.000</b> (–)	<b>100.000.000</b> (–)		

## Sostegno allo sviluppo del trasporto

## ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):

– ART. 1, comma 86: Contributo in conto impianti alle Ferrovie dello Stato Spa (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7122)

Legislazione vigente . . . . .	Cp	241.980.829	55.588.410	81.488.197	200.000.000	2019	3
	Cs	241.980.829	55.588.410	81.488.197	200.000.000		
Riduzione . . . . .	Cp	–200.000.000	–50.000.000	–50.000.000	–		
	Cs	–200.000.000	–50.000.000	–50.000.000	–		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impegn.
Rifinanziamento . . . . .	Cp	—	320.000.000	400.000.000	3.735.000.000	2020	
	Cs	—	320.000.000	400.000.000	3.735.000.000		
Rimodulazione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	41.980.829	325.588.410	431.488.197	3.935.000.000		
	Cs	41.980.829	325.588.410	431.488.197	3.935.000.000		
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):							
— ART. 1, comma 964: Alta velocità (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 — cap. 7124/p)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	400.000.000	400.000.000	400.000.000	1.600.000.000	2021	3
	Cs	400.000.000	400.000.000	400.000.000	1.600.000.000		
Riduzione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rimodulazione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	400.000.000	400.000.000	400.000.000	1.600.000.000		
	Cs	400.000.000	400.000.000	400.000.000	1.600.000.000		
— ART. 1, comma 975: Alta velocità (1° contributo quindicennale) (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 — cap. 7124/p)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	100.000.000	100.000.000	100.000.000	300.000.000	2020	3
	Cs	100.000.000	100.000.000	100.000.000	300.000.000		
Riduzione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rimodulazione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	100.000.000	100.000.000	100.000.000	300.000.000		
	Cs	100.000.000	100.000.000	100.000.000	300.000.000		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impegn.
<p>— ART. 1, comma 975: Rete tradizionale (2° contributo quindicennale) (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7124/p)</p>							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	100.000.000	100.000.000	100.000.000	400.000.000	2021	3
	Cs	100.000.000	100.000.000	100.000.000	400.000.000		
Riduzione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rimodulazione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	100.000.000	100.000.000	100.000.000	400.000.000		
	Cs	100.000.000	100.000.000	100.000.000	400.000.000		
<p>Decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria:</p>							
<p>— ART. 32, comma 1: Fondo per le infrastrutture ferroviarie e stradali (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7372/p)</p>							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	167.318.368	107.426.753	—	—	2016	
	Cs	167.318.368	107.426.753	—	—		
Riduzione . . . . .	Cp	–83.000.000	–83.000.000	—	—		
	Cs	–83.000.000	–83.000.000	—	—		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	—	200.000.000	200.000.000	600.000.000	2020	
	Cs	—	200.000.000	200.000.000	600.000.000		
Rimodulazione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	84.318.368	224.426.753	200.000.000	600.000.000		
	Cs	84.318.368	224.426.753	200.000.000	600.000.000		
<p>Legge n. 228 del 2012: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013):</p>							
<p>— ART. 1, comma 176: Contratti di programma RFI (Settore</p>							

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7122/p)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	49.932.613	—	—	—	2015	
	Cs	49.932.613	—	—	—		
Riduzione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	70.000.000	100.000.000	200.000.000	200.000.000	2018	
	Cs	70.000.000	100.000.000	200.000.000	200.000.000		
Rimodulazione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	119.932.613	100.000.000	200.000.000	200.000.000		
	Cs	119.932.613	100.000.000	200.000.000	200.000.000		
Decreto-legge n. 43 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71 del 2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015:							
– ART. 7-ter, comma 2: Infrastrutture ferroviarie (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7122/p)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	20.000.000	120.000.000	120.000.000	840.000.000	2024	
	Cs	20.000.000	120.000.000	120.000.000	840.000.000		
Riduzione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rimodulazione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	20.000.000	120.000.000	120.000.000	840.000.000		
	Cs	20.000.000	120.000.000	120.000.000	840.000.000		



Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014):							
— ART. 1, comma 68: ANAS (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7372/p)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	139.177.324	—	—	—		
	Cs	139.177.324	—	—	—		
Riduzione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	—	50.000.000	143.000.000	200.000.000	2018	
	Cs	—	50.000.000	143.000.000	200.000.000		
Rimodulazione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	139.177.324	50.000.000	143.000.000	200.000.000		
	Cs	139.177.324	50.000.000	143.000.000	200.000.000		
— ART. 1, comma 69: ANAS (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7372/p)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	157.734.300	112.659.872	—	—	2016	3
	Cs	157.734.300	112.659.872	—	—		
Riduzione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rimodulazione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	157.734.300	112.659.872	—	—		
	Cs	157.734.300	112.659.872	—	—		
— ART. 1, comma 73: Manutenzione della rete ferroviaria (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7122/p)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Riduzione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	500.000.000	750.000.000	750.000.000	2.250.000.000	2020	
	Cs	500.000.000	750.000.000	750.000.000	2.250.000.000		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impegn.
Rimodulazione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	500.000.000	750.000.000	750.000.000	2.250.000.000		
	Cs	500.000.000	750.000.000	750.000.000	2.250.000.000		
— ART. 1, comma 74: RFI (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 — cap. 7122/p)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	50.000.000	50.000.000	—	—	2016	3
	Cs	50.000.000	50.000.000	—	—		
Riduzione . . . . .	Cp	—25.000.000	—	—	—		
	Cs	—25.000.000	—	—	—		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rimodulazione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	25.000.000	50.000.000	—	—		
	Cs	25.000.000	50.000.000	—	—		
— ART. 1, comma 76: RFI (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 — cap. 7122/p)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	120.000.000	120.000.000	120.000.000	1.440.000.000	2029	3
	Cs	120.000.000	120.000.000	120.000.000	1.440.000.000		
Riduzione . . . . .	Cp	—90.000.000	—	—	—		
	Cs	—90.000.000	—	—	—		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	—	—	200.000.000	2.800.000.000	2031	
	Cs	—	—	200.000.000	2.800.000.000		
Rimodulazione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	30.000.000	120.000.000	320.000.000	4.240.000.000		
	Cs	30.000.000	120.000.000	320.000.000	4.240.000.000		
— ART. 1, comma 80: RFI (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 — cap. 7122/p)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	150.000.000	150.000.000	—	—	2016	3
	Cs	150.000.000	150.000.000	—	—		
Riduzione . . . . .	Cp	—135.000.000	—	—	—		
	Cs	—135.000.000	—	—	—		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Rifinanziamento . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rimodulazione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	15.000.000	150.000.000	—	—		
	Cs	15.000.000	150.000.000	—	—		
<i>Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne</i>							
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI							
Decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria:							
— ART. 32, comma 1, punto 9: <i>Hub</i> portuale di Ravenna (Settore n. 1) Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto (2.6 – cap. 7268)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	—	48.940.000	—	—	2016	3
	Cs	—	48.940.000	—	—		
Riduzione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rimodulazione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	—	48.940.000	—	—		
	Cs	—	48.940.000	—	—		
Legge n. 228 del 2012: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013):							
— ART. 1, comma 186: Realizzazione di una piattaforma d'altura davanti al porto di Venezia (Settore n. 1) Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto (2.6 – cap. 7270)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	72.000	—	—	—	2015	3
	Cs	72.000	—	—	—		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Riduzione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	—	10.000.000	30.000.000	55.000.000	2018	
	Cs	—	10.000.000	30.000.000	55.000.000		
Rimodulazione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	72.000	10.000.000	30.000.000	55.000.000		
	Cs	72.000	10.000.000	30.000.000	55.000.000		
Legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014):							
— ART. 1, comma 38, punto D: Contributo ventennale per il finanziamento di progetti nel campo navale (Settore n. 14) Interventi a favore dell'industria navalmeccanica (2.6 - cap. 7604)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	4.639.244	4.694.162	4.680.538	74.888.608	2033	3
	Cs	4.639.244	4.694.162	4.680.538	74.888.608		
Riduzione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rimodulazione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	4.639.244	4.694.162	4.680.538	74.888.608		
	Cs	4.639.244	4.694.162	4.680.538	74.888.608		
TOTALE MISSIONE . . . . .	Cp	<b>3.104.710.575</b>	<b>3.354.647.007</b>	<b>3.068.708.735</b>	<b>16.976.368.608</b>		
		(3.079.710.575)	(3.329.647.007)	(3.018.708.735)	(16.876.368.608)		
	Cs	<b>3.104.710.575</b>	<b>3.354.647.007</b>	<b>3.068.708.735</b>	<b>16.976.368.608</b>		
		(3.079.710.575)	(3.329.647.007)	(3.018.708.735)	(16.876.368.608)		

**INFRASTRUTTURE PUBBLICHE  
E LOGISTICA**
*Sistemi idrici, idraulici ed elettrici*
**INFRASTRUTTURE E TRASPORTI**

Legge n. 398 del 1998: Disposizioni finanziarie a favore del-

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
l'Ente autonomo acquedotto pugliese – EAAP:							
– ART. 1, comma 1: Ente autonomo acquedotto pugliese (Settore n. 27) Interventi diversi (1.5 – cap. 7156)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	15.494.000	15.494.000	15.494.000	15.494.000	2018	3
	Cs	15.494.000	15.494.000	15.494.000	15.494.000		
Riduzione . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	15.494.000	15.494.000	15.494.000	15.494.000		
	Cs	15.494.000	15.494.000	15.494.000	15.494.000		

*Opere pubbliche e infrastrutture*

## ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

– ART. 50, comma 1, lettera c): Edilizia sanitaria pubblica (Settore n. 17) Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio, scolastica (10.1 – cap. 7464)

Legislazione vigente . . . . .	Cp	100.000.000	500.000.000	–	–		
	Cs	100.000.000	500.000.000	–	–		
Riduzione . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	200.000.000	400.000.000	1.200.000.000	–		
	Cs	200.000.000	400.000.000	1.200.000.000	–		
Rimodulazione . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	300.000.000	900.000.000	1.200.000.000	–		
	Cs	300.000.000	900.000.000	1.200.000.000	–		

*Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità*

## INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bi-

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impegn.
lancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):							
– ART. 1, comma 78: Rifinanziamento della legge n. 166 del 2002, interventi infrastrutturali (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	128.061.000	128.061.000	128.061.000	512.244.000	2021	3
	Cs	128.061.000	128.061.000	128.061.000	512.244.000		
Riduzione . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	128.061.000	128.061.000	128.061.000	512.244.000		
	Cs	128.061.000	128.061.000	128.061.000	512.244.000		
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):							
– ART. 1, comma 977: Realizzazione di opere strategiche di preminente interesse nazionale (1° contributo quindicennale) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	88.750.000	88.750.000	88.750.000	355.000.000	2021	3
	Cs	88.750.000	88.750.000	88.750.000	355.000.000		
Riduzione . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	88.750.000	88.750.000	88.750.000	355.000.000		
	Cs	88.750.000	88.750.000	88.750.000	355.000.000		
– ART. 1, comma 977: Fondo opere strategiche (2° contributo quindicennale) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	94.151.000	94.151.000	94.151.000	470.755.000	2022	3
	Cs	94.151.000	94.151.000	94.151.000	470.755.000		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Riduzione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rimodulazione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	94.151.000	94.151.000	94.151.000	470.755.000		
	Cs	94.151.000	94.151.000	94.151.000	470.755.000		
— ART. 1, comma 977: Fondo opere strategiche (3° contributo quindicennale) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 — cap. 7060/p)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	90.450.000	90.450.000	90.450.000	542.700.000	2023	3
	Cs	90.450.000	90.450.000	90.450.000	542.700.000		
Riduzione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rimodulazione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	90.450.000	90.450.000	90.450.000	542.700.000		
	Cs	90.450.000	90.450.000	90.450.000	542.700.000		
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):							
— ART. 2, comma 257: Legge obiettivo (1° contributo quindicennale) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 — cap. 7060/p)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	90.772.000	90.772.000	90.772.000	453.860.000	2022	3
	Cs	90.772.000	90.772.000	90.772.000	453.860.000		
Riduzione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Rimodulazione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	90.772.000	90.772.000	90.772.000	453.860.000		
	Cs	90.772.000	90.772.000	90.772.000	453.860.000		
— ART. 2, comma 257: Legge obiettivo (2° contributo quindicennale) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	91.612.000	91.612.000	91.612.000	549.672.000	2023	3
	Cs	91.612.000	91.612.000	91.612.000	549.672.000		
Riduzione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rimodulazione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	91.612.000	91.612.000	91.612.000	549.672.000		
	Cs	91.612.000	91.612.000	91.612.000	549.672.000		
— ART. 2, comma 257: Legge obiettivo (3° contributo quindicennale) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	90.517.000	90.517.000	90.517.000	633.619.000	2024	3
	Cs	90.517.000	90.517.000	90.517.000	633.619.000		
Riduzione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rimodulazione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	90.517.000	90.517.000	90.517.000	633.619.000		
	Cs	90.517.000	90.517.000	90.517.000	633.619.000		
— ART. 2, comma 291, punto A: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia							



Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
(Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.7 – cap. 7188/p)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	1.212.000	1.212.000	1.212.000	6.060.000	2022	3
	Cs	1.212.000	1.212.000	1.212.000	6.060.000		
Riduzione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rimodulazione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	1.212.000	1.212.000	1.212.000	6.060.000		
	Cs	1.212.000	1.212.000	1.212.000	6.060.000		
— ART. 2, comma 291, punto B: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.7 – cap. 7188/p)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	225.000	225.000	225.000	1.125.000	2022	3
	Cs	225.000	225.000	225.000	1.125.000		
Riduzione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rimodulazione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	225.000	225.000	225.000	1.125.000		
	Cs	225.000	225.000	225.000	1.125.000		
— ART. 2, comma 291, punto C: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.7 – cap. 7188/p)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	64.000	64.000	64.000	320.000	2022	3
	Cs	64.000	64.000	64.000	320.000		
Riduzione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Rifinanziamento . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rimodulazione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	64.000	64.000	64.000	320.000		
	Cs	64.000	64.000	64.000	320.000		
— ART. 2, comma 291: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.7 – cap. 7187)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.000.000	2022	3
	Cs	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.000.000		
Riduzione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rimodulazione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.000.000		
	Cs	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.000.000		
Decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria:							
— ART. 14, comma 1: Spese per opere e attività dell'Expo Milano 2015 (Settore n. 17) Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio, scolastica (1.7 – cap. 7695)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	119.461.913	—	—	—	2015	3
	Cs	119.461.913	—	—	—		
Riduzione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Rifinanziamento . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rimodulazione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	119.461.913	—	—	—		
	Cs	119.461.913	—	—	—		
Decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale:							
— ART. 21, comma 1: Opere strategiche (1° contributo quindicennale) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 — cap. 7060/p)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	58.200.000	58.200.000	58.200.000	349.200.000	2023	3
	Cs	58.200.000	58.200.000	58.200.000	349.200.000		
Riduzione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rimodulazione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	58.200.000	58.200.000	58.200.000	349.200.000		
	Cs	58.200.000	58.200.000	58.200.000	349.200.000		
— ART. 21, comma 1: Opere strategiche (2° contributo quindicennale) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 — cap. 7060/p)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	120.526.598	120.526.598	120.526.598	843.686.186	2024	3
	Cs	120.526.598	120.526.598	120.526.598	843.686.186		
Riduzione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rimodulazione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	120.526.598	120.526.598	120.526.598	843.686.186		
	Cs	120.526.598	120.526.598	120.526.598	843.686.186		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impegn.
---	------	------	------	-------------------	----------------	----------------

Decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria:

– ART. 32, comma 1, punto 2: Assegnazione di risorse alle piccole e medie opere nel Mezzogiorno (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7174)

Legislazione vigente . . . . .	Cp	20.760.605	–	–	–	2015	3
	Cs	20.760.605	–	–	–		
Riduzione . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	20.760.605	–	–	–		
	Cs	20.760.605	–	–	–		

– ART. 32, comma 6: Fondo per la ripartizione delle quote annuali di limiti di impegno e di contributi pluriennali revocati (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7685/p)

Legislazione vigente . . . . .	Cp	7.844.740	18.025.000	18.024.000	84.795.000	2024	3
	Cs	7.844.740	18.025.000	18.024.000	84.795.000		
Riduzione . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	7.844.740	18.025.000	18.024.000	84.795.000		
	Cs	7.844.740	18.025.000	18.024.000	84.795.000		

Legge n. 228 del 2012: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013):

– ART. 1, comma 184: Prosecuzione della realizzazione del si-

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
stema MOSE (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7200/p)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	261.546.665	333.212.500	–	–	2016	3
	Cs	261.546.665	333.212.500	–	–		
Riduzione . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	261.546.665	333.212.500	–	–		
	Cs	261.546.665	333.212.500	–	–		
Decreto-legge n. 145 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2014: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015:							
– ART. 13, comma 1: Alimentazione del Fondo per la ripartizione delle quote annuali di limiti di impegno e di contributi pluriennali revocati (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7685/p)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	6.277.402	6.277.402	6.277.402	216.771.814	2024	3
	Cs	6.277.402	6.277.402	6.277.402	216.771.814		
Riduzione . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	6.277.402	6.277.402	6.277.402	216.771.814		
	Cs	6.277.402	6.277.402	6.277.402	216.771.814		

– ART. 13, comma 1, lettera a):  
Parcheggio remoto di stazionamento di Cascina Merlata (Settore n. 17) Edilizia: penitenzia-

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impegn.
ria, giudiziaria, sanitaria, di servizio, scolastica (1.7 – cap. 7695)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	5.700.000	7.300.000	–	–	2016	3
	Cs	5.700.000	7.300.000	–	–		
Riduzione . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	5.700.000	7.300.000	–	–		
	Cs	5.700.000	7.300.000	–	–		
Legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014):							
– ART. 1, comma 71: Prosecuzione e completamento del sistema MOSE (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7200/p)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	92.784.882	66.657.092	74.349.072	–	2017	3
	Cs	92.784.882	66.657.092	74.349.072	–		
Riduzione . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	30.000.000	50.000.000	57.000.000	–		
	Cs	30.000.000	50.000.000	57.000.000	–		
Rimodulazione . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	122.784.882	116.657.092	131.349.072	–		
	Cs	122.784.882	116.657.092	131.349.072	–		
– ART. 1, comma 99: Completamento del pagamento relativo all'ex Agensud (Settore n. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (1.7 – cap. 7544)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	64.949.375	–	–	–	2015	3
	Cs	64.949.375	–	–	–		
Riduzione . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Rimodulazione . . . . . Cp	—	—	—	—		
Cs	—	—	—	—		
Legge di stabilità . . . . . Cp	64.949.375	—	—	—		
Cs	64.949.375	—	—	—		

Decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive:

— ART. 3, comma 12: Infrastrutture carcerarie (Settore n. 17) Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio, scolastica (1.7 — cap. 7471)

Legislazione vigente . . . . . Cp	140.954.880	20.564.000	—	—	2016	3
Cs	140.954.880	20.564.000	—	—		
Riduzione . . . . . Cp	—	—	—	—		
Cs	—	—	—	—		
Rifinanziamento . . . . . Cp	—	—	—	—		
Cs	—	—	—	—		
Rimodulazione . . . . . Cp	—	—	—	—		
Cs	—	—	—	—		
Legge di stabilità . . . . . Cp	140.954.880	20.564.000	—	—		
Cs	140.954.880	20.564.000	—	—		

*Sistemi stradali, autostradali ed intermodali*

#### INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

— ART. 2, comma 86: Completamento del raddoppio dell'autostrada A6 Torino-Savona (Settore n. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
grande comunicazione (1.2 – cap. 7483)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	10.330.000	10.330.000	–	–	2016	3
	Cs	10.330.000	10.330.000	–	–		
Riduzione . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	10.330.000	10.330.000	–	–		
	Cs	10.330.000	10.330.000	–	–		
– ART. 2, comma 87: Avvio della realizzazione della variante di valico Firenze-Bologna (Settore n. 27) Interventi diversi (1.2 – cap. 7484)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	10.330.000	10.330.000	–	–	2016	3
	Cs	10.330.000	10.330.000	–	–		
Riduzione . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	10.330.000	10.330.000	–	–		
	Cs	10.330.000	10.330.000	–	–		
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:							
– ART. 19-bis, comma 1, primo periodo: Realizzazione e potenziamento di tratte autostradali (Settore n. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (1.2 – cap. 7485)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	51.646.000	51.646.000	51.646.000	–	2017	3
	Cs	51.646.000	51.646.000	51.646.000	–		
Riduzione . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		



Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impegn.
Rifinanziamento . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rimodulazione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	51.646.000	51.646.000	51.646.000	—		
	Cs	51.646.000	51.646.000	51.646.000	—		
Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):							
— ART. 1, comma 452: Interventi strutturali per la viabilità tra Italia e Francia (Settore n. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (1.2 – cap. 7481)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	5.000.000	5.000.000	—	—	2016	3
	Cs	5.000.000	5.000.000	—	—		
Riduzione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rimodulazione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	5.000.000	5.000.000	—	—		
	Cs	5.000.000	5.000.000	—	—		
Decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria:							
— ART. 32, comma 1, punto 1: Fondo per le infrastrutture ferroviarie e stradali e relativo ad opere di interesse strategico (Settore n. 27) Interventi diversi (1.2 – cap. 7514)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	12.050.900	67.147.162	—	—	2016	3
	Cs	12.050.900	67.147.162	—	—		
Riduzione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Rimodulazione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	12.050.900	67.147.162	—	—		
	Cs	12.050.900	67.147.162	—	—		
— ART. 32, comma 1, punto 11: Megalotto 2 della strada statale n. 106 Ionica (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7155)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	2.687.978	19.843.159	—	—	2016	3
	Cs	2.687.978	19.843.159	—	—		
Riduzione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rimodulazione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	2.687.978	19.843.159	—	—		
	Cs	2.687.978	19.843.159	—	—		
— ART. 32, comma 1, punto 5: Accessibilità della Valtellina: strada statale n. 38 primo lotto – variante di Morbegno secondo stralcio, dallo svincolo di Cosio allo svincolo del Tartano (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7519)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	3.519.331	4.118.657	—	—	2016	3
	Cs	3.519.331	4.118.657	—	—		
Riduzione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rimodulazione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	3.519.331	4.118.657	—	—		
	Cs	3.519.331	4.118.657	—	—		
— ART. 32, comma 1, punto 7: Realizzazione dell'intervento sull'asse stradale Lioni-Grotta-							

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
minarda, tratto dallo svincolo di Frigento allo svincolo di San Teodoro (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7529)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	23.819.000	9.548.000	–	–	2016	3
	Cs	23.819.000	9.548.000	–	–		
Riduzione . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	23.819.000	9.548.000	–	–		
	Cs	23.819.000	9.548.000	–	–		
Legge n. 228 del 2012: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013):							
– ART. 1, comma 181: Miglioramento della viabilità e dei trasporti della strada statale n. 652 Tirreno-Adriatica (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7380)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	6.706.015	–	–	–	2015	3
	Cs	6.706.015	–	–	–		
Riduzione . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	6.706.015	–	–	–		
	Cs	6.706.015	–	–	–		
– ART. 1, comma 212: Somme da assegnare alla regione Piemonte per la realizzazione dell'asse autostradale « Pedemontana piemontese » (Settore							

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7504)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	92.000	—	—	—	2015	3
	Cs	92.000	—	—	—		
Riduzione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rimodulazione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	92.000	—	—	—		
	Cs	92.000	—	—	—		
Decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia:							
– ART. 18, comma 1: Continuità dei cantieri e perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7536/p)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	62.729.075	73.764.052	129.240.831	—	2017	3
	Cs	62.729.075	73.764.052	129.240.831	—		
Riduzione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rimodulazione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	62.729.075	73.764.052	129.240.831	—		
	Cs	62.729.075	73.764.052	129.240.831	—		
– ART. 18, comma 2, punto 1: Realizzazione della tangenziale esterna est di Milano (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7537)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	107.534.895	60.311.843	—	—	2016	3
	Cs	107.534.895	60.311.843	—	—		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impegn.
Riduzione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rimodulazione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	107.534.895	60.311.843	—	—		
	Cs	107.534.895	60.311.843	—	—		
— ART. 18, comma 2, punto 2: Somme da assegnare alla regione Veneto per la Pedemontana veneta (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7147)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	130.000.000	219.500.000	—	—	2016	3
	Cs	130.000.000	219.500.000	—	—		
Riduzione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rimodulazione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	130.000.000	219.500.000	—	—		
	Cs	130.000.000	219.500.000	—	—		
— ART. 18, comma 2, punto 3: Programma ponti e gallerie stradali (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7538)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	216.209.600	94.970.853	—	—	2016	3
	Cs	216.209.600	94.970.853	—	—		
Riduzione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rimodulazione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	216.209.600	94.970.853	—	—		
	Cs	216.209.600	94.970.853	—	—		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<p>— ART. 18, comma 2, punto 6: Somme da assegnare all'ANAS per l'asse di collegamento tra la strada statale 640 e l'autostrada A19 Agrigento-Caltanissetta (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7541)</p>							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	—	76.558.497	—	—	2016	3
	Cs	—	76.558.497	—	—		
Riduzione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rimodulazione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	—	76.558.497	—	—		
	Cs	—	76.558.497	—	—		
<p>Decreto-legge n. 145 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2014: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015:</p>							
<p>— ART. 13, comma 1, lettera b): Opere necessarie per l'accessibilità ferroviaria Malpensa – Terminal T1 T2 (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7545)</p>							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	13.000.000	16.000.000	16.000.000	—	2017	3
	Cs	13.000.000	16.000.000	16.000.000	—		
Riduzione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rimodulazione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impegn.
Legge di stabilità . . . . .	Cp	13.000.000	16.000.000	16.000.000	—		
	Cs	13.000.000	16.000.000	16.000.000	—		
— ART. 13, comma 1, lettera a), punto 2: Collegamento tra la strada statale n. 11 e la strada statale n. 223 Lotto 1-B (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7534)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	7.200.000	—	—	—	2015	3
	Cs	7.200.000	—	—	—		
Riduzione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rimodulazione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	7.200.000	—	—	—		
	Cs	7.200.000	—	—	—		
Legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014):							
— ART. 1, comma 96: Realizzazione della terza corsia della tratta autostradale A4 Quarto d'Altino-Villesse-Gorizia (Settore n. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (1.2 – cap. 7533)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	93.470.627	—	—	—	2015	3
	Cs	93.470.627	—	—	—		
Riduzione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rimodulazione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	93.470.627	—	—	—		
	Cs	93.470.627	—	—	—		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impegn.
Decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive:						
– ART. 3, comma 1: Continuità dei cantieri in corso e perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7536/p)						
Legislazione vigente . . . . . Cp	231.000.000	159.000.000	1.073.000.000	2.362.000.000	2020	3
Cs	231.000.000	159.000.000	1.073.000.000	2.362.000.000		
Riduzione . . . . . Cp	–	–	–	–		
Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento . . . . . Cp	–	–	–	–		
Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione . . . . . Cp	–	–	–	–		
Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità . . . . . Cp	231.000.000	159.000.000	1.073.000.000	2.362.000.000		
Cs	231.000.000	159.000.000	1.073.000.000	2.362.000.000		
TOTALE MISSIONE . . . . . Cp	2.908.640.481	3.151.138.815	3.496.571.903	7.402.302.000		
Cs	2.908.640.481	3.151.138.815	3.496.571.903	7.402.302.000		

## RICERCA E INNOVAZIONE

*Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata*

## ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Decreto-legge n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo:

– ART. 31-bis, comma 5: Finanziamento della scuola « Gran Sasso Science Institute » (GSSI)



Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impegn.
(Settore n. 13) Interventi nel settore della ricerca (3.4 – cap. 7235)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	12.000.000	–	–	–	2015	
	Cs	12.000.000	–	–	–		
Riduzione . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	12.000.000	–	–	–		
	Cs	12.000.000	–	–	–		
<hr/>							
TOTALE MISSIONE . . . . .	Cp	12.000.000	–	–	–		
	Cs	12.000.000	–	–	–		

#### SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

##### Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche

##### AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014):

– ART. 1, comma 111: Interventi di messa in sicurezza del territorio contro il dissesto idrogeologico (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.9 – cap. 7511)

Legislazione vigente . . . . .	Cp	50.000.000	100.000.000	–	–	2016	3
	Cs	50.000.000	100.000.000	–	–		
Riduzione . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impegn.
Rimodulazione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	50.000.000	100.000.000	—	—		
	Cs	50.000.000	100.000.000	—	—		
TOTALE MISSIONE . . . . .	Cp	50.000.000	100.000.000	—	—		
	Cs	50.000.000	100.000.000	—	—		

## CASA E ASSETTO URBANISTICO

*Edilizia abitativa e politiche territoriali*

## ECONOMIA E FINANZE

Decreto-legge n. 39 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile:

— ART. 3, comma 1: Sisma nella regione Abruzzo (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (14.1 – cap. 7817)

Legislazione vigente . . . . .	Cp	227.775.334	175.343.334	130.852.054	1.487.700.000	2032	3
	Cs	227.775.334	175.343.334	130.852.054	1.487.700.000		
Riduzione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rimodulazione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	227.775.334	175.343.334	130.852.054	1.487.700.000		
	Cs	227.775.334	175.343.334	130.852.054	1.487.700.000		

— ART. 14, comma 1, punto 2: Sisma nella regione Abruzzo – Risorse per l'edilizia privata (Settore n. 3) Interventi per ca-

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impegn.
calamità naturali (14.1 – cap. 8005/p)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	249.000.000	–	–	–	2015	
	Cs	249.000.000	–	–	–		
Riduzione . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	249.000.000	–	–	–		
	Cs	249.000.000	–	–	–		
– ART. 14, comma 1, punto 4: Sisma nella regione Abruzzo – Risorse per l'edilizia pubblica e privata comuni fuori dal cratere (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (14.1 – cap. 8005/p)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	5.000.000	–	–	–	2015	
	Cs	5.000.000	–	–	–		
Riduzione . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	5.000.000	–	–	–		
	Cs	5.000.000	–	–	–		
– ART. 14, comma 1, punto 5: Sisma nella regione Abruzzo – Risorse per interventi a sostegno delle attività produttive e di ricerca (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (14.1 – cap. 8005/p)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	27.000.000	–	–	–	2015	
	Cs	27.000.000	–	–	–		
Riduzione . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Rifinanziamento . . . . . Cp	—	—	—	—		
Cs	—	—	—	—		
Rimodulazione . . . . . Cp	—	—	—	—		
Cs	—	—	—	—		
Legge di stabilità . . . . . Cp	27.000.000	—	—	—		
Cs	27.000.000	—	—	—		

Decreto-legge n. 43 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71 del 2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015:

— ART. 7-bis, comma 1: Rifinanziamento della ricostruzione nei comuni interessati dal sisma nella regione Abruzzo (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (14.1 — cap. 8005/p)

Legislazione vigente . . . . . Cp	497.200.000	197.200.000	197.200.000	394.400.000	2019	3
Cs	497.200.000	197.200.000	197.200.000	394.400.000		
Riduzione . . . . . Cp	—	—	—	—		
Cs	—	—	—	—		
Rifinanziamento . . . . . Cp	200.000.000	900.000.000	1.100.000.000	2.900.000.000	2020	
Cs	200.000.000	900.000.000	1.100.000.000	2.900.000.000		
Rimodulazione . . . . . Cp	—	—	—	—		
Cs	—	—	—	—		
Legge di stabilità . . . . . Cp	697.200.000	1.097.200.000	1.297.200.000	3.294.400.000		
Cs	697.200.000	1.097.200.000	1.297.200.000	3.294.400.000		

Legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014):

— ART. 1, comma 48, lettera c): Mutui per la prima casa (Set-

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impegn.
tore n. 27) Interventi diversi (14.1 – cap. 7077)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	192.526.903	187.766.455	—	—	2016	3
	Cs	192.526.903	187.766.455	—	—		
Riduzione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rimodulazione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	192.526.903	187.766.455	—	—		
	Cs	192.526.903	187.766.455	—	—		
<b>TOTALE MISSIONE . . . . .</b>	<b>Cp</b>	<b>1.398.502.237</b>	<b>1.460.309.789</b>	<b>1.428.052.054</b>	<b>4.782.100.000</b>		
	<b>Cs</b>	<b>1.398.502.237</b>	<b>1.460.309.789</b>	<b>1.428.052.054</b>	<b>4.782.100.000</b>		

#### TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI E PAESAGGISTICI

*Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale*

#### BENI E ATTIVITÀ CULTURALI E TURISMO

Decreto-legge n. 91 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2013: Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo:

– ART. 5-*quater*, comma 1: Tutela del patrimonio dell'UNESCO della provincia di Ragusa (Settore n. 27) Interventi diversi (1.13 – cap. 7486)

Legislazione vigente . . . . .	Cp	100.000	—	—	—	2015	
	Cs	100.000	—	—	—		
Riduzione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rimodulazione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	100.000	—	—	—		
	Cs	100.000	—	—	—		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	-------------------	----------------	---------------

*Tutela del patrimonio culturale*

## BENI E ATTIVITÀ CULTURALI E TURISMO

Decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo:

– ART. 7, comma 1: Spese per l'attuazione degli interventi del Piano strategico « Grandi progetti beni culturali » (Settore n. 27) Interventi diversi (1.15 – cap. 8098)

Legislazione vigente . . . . .	Cp	30.000.000	50.000.000	–	–
	Cs	30.000.000	50.000.000	–	–
Riduzione . . . . .	Cp	–	–	–	–
	Cs	–	–	–	–
Rifinanziamento . . . . .	Cp	–	–	–	–
	Cs	–	–	–	–
Rimodulazione . . . . .	Cp	–	–	–	–
	Cs	–	–	–	–
Legge di stabilità . . . . .	Cp	30.000.000	50.000.000	–	–
	Cs	30.000.000	50.000.000	–	–
TOTALE MISSIONE . . . . .	Cp	30.100.000	50.000.000	–	–
	Cs	30.100.000	50.000.000	–	–

## ISTRUZIONE SCOLASTICA

*Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica*

## ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca:

– ART. 10, comma 1: Mutui per l'edilizia scolastica e detrazioni fiscali (Settore n. 17) Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sani-

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impegn.
taria, di servizio, scolastica (1.1 – cap. 7106)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	2044	
	Cs	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000		
Riduzione . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000		
	Cs	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000		
TOTALE MISSIONE . . . . .	Cp	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000		
	Cs	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000		

## SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE

*Sostegno alle politiche per lo sviluppo e la coesione economica*

### ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):

– ART. 61, comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Settore n. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (28.1 – cap. 8000/p)

Legislazione vigente . . . . .	Cp	6.264.794.000	1.700.000.000	–	–	2016	3
	Cs	6.264.794.000	1.700.000.000	–	–		
Riduzione . . . . .	Cp	–463.700.000	–	–	–		
	Cs	–463.700.000	–	–	–		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	5.801.094.000	1.700.000.000	–	–		
	Cs	5.801.094.000	1.700.000.000	–	–		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impegn.
Legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014):							
– ART. 1, comma 6: Risorse relative alla programmazione 2014-2020 (Settore n. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (28.1 – cap. 8000/p)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	346.300.000	485.200.000	981.700.000	37.255.700.000	2023	3
	Cs	346.300.000	485.200.000	981.700.000	37.255.700.000		
Riduzione . . . . .	Cp	<b>-40.000.000</b>	–	–	–		
		(–)					
	Cs	<b>-40.000.000</b>	–	–	–		
		(–)					
Rifinanziamento . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione . . . . .	Cp	100.000.000	500.000.000	1.500.000.000	-2.100.000.000		
	Cs	100.000.000	500.000.000	1.500.000.000	-2.100.000.000		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	<b>406.300.000</b>	985.200.000	2.481.700.000	35.155.700.000		
		(446.300.000)					
	Cs	<b>406.300.000</b>	985.200.000	2.481.700.000	35.155.700.000		
		(446.300.000)					
<b>TOTALE MISSIONE . .</b>	<b>Cp</b>	<b>6.207.394.000</b>	<b>2.685.200.000</b>	<b>2.481.700.000</b>	<b>35.155.700.000</b>		
	<b>Cs</b>	<b>6.207.394.000</b>	<b>2.685.200.000</b>	<b>2.481.700.000</b>	<b>35.155.700.000</b>		

## POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO

*Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali*

## ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):

– ART. 1, comma 93: Contributo quindicennale per l'ammodernamento della flotta e il miglioramento delle comunicazioni, nonché per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo della guardia di finanza (Settore n. 27) Interventi diversi (1.3 – capp. 7849, 7850)

Legislazione vigente . . . . .	Cp	25.620.000	25.620.000	25.620.000	153.720.000	2023	3
	Cs	25.620.000	25.620.000	25.620.000	153.720.000		



Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Riduzione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rimodulazione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	25.620.000	25.620.000	25.620.000	153.720.000		
	Cs	25.620.000	25.620.000	25.620.000	153.720.000		
Legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014):							
— ART. 1, comma 109: Contributo per l'ammodernamento del Corpo della guardia di finanza (Settore n. 27) Interventi diversi (1.3 – cap. 7851)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	18.000.000	30.000.000	30.000.000	90.000.000	2020	
	Cs	18.000.000	30.000.000	30.000.000	90.000.000		
Riduzione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rimodulazione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	18.000.000	30.000.000	30.000.000	90.000.000		
	Cs	18.000.000	30.000.000	30.000.000	90.000.000		
TOTALE MISSIONE . . . . .	Cp	43.620.000	55.620.000	55.620.000	243.720.000		
	Cs	43.620.000	55.620.000	55.620.000	243.720.000		

## GIOVANI E SPORT

Attività ricreative e sport

## ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
dello Stato (legge di stabilità 2014):							
– ART. 1, comma 303: Istituto per il credito sportivo (Settore n. 24) Impiantistica sportiva (22.1 – cap. 7455)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	13.917.732	18.776.646	–	–	2016	3
	Cs	13.917.732	18.776.646	–	–		
Riduzione . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Rimodulazione . . . . .	Cp	–	–	–	–		
	Cs	–	–	–	–		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	13.917.732	18.776.646	–	–		
	Cs	13.917.732	18.776.646	–	–		
TOTALE MISSIONE . . . . .	Cp	13.917.732	18.776.646	–	–		
	Cs	13.917.732	18.776.646	–	–		

## SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

*Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche*

## ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:

– ART. 22: Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato (Settore

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (24.4 - cap. 7335)							
Legislazione vigente . . . . .	Cp	32.817.000	32.817.000	32.817.000	65.634.000	2019	3
	Cs	32.817.000	32.817.000	32.817.000	65.634.000		
Riduzione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Rimodulazione . . . . .	Cp	—	—	—	—		
	Cs	—	—	—	—		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	32.817.000	32.817.000	32.817.000	65.634.000		
	Cs	32.817.000	32.817.000	32.817.000	65.634.000		
TOTALE MISSIONE . . . . .	Cp	32.817.000	32.817.000	32.817.000	65.634.000		
	Cs	32.817.000	32.817.000	32.817.000	65.634.000		

## FONDI DA RIPARTIRE

## Fondi da assegnare

## POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Legge n. 499 del 1999: Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale:

— ART. 4: Attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali (Settore n. 21) Interventi in agricoltura (6.1 - cap. 7810)

Legislazione vigente . . . . .	Cp	10.000.000	15.000.000	—	—	2016
	Cs	10.000.000	15.000.000	—	—	
Riduzione . . . . .	Cp	—	—	—	—	
	Cs	—	—	—	—	
Rifinanziamento . . . . .	Cp	10.000.000	10.000.000	10.000.000	—	
	Cs	10.000.000	10.000.000	10.000.000	—	

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge di stabilità . . . . .	Cp	20.000.000	25.000.000	10.000.000	—		
	Cs	20.000.000	25.000.000	10.000.000	—		
	Cp	20.000.000	25.000.000	10.000.000	—		
TOTALE MISSIONE . . . . .	Cs	20.000.000	25.000.000	10.000.000	—		
TOTALE GENERALE . . . . .	Cp	<b>23.408.886.094</b>	<b>19.889.810.732</b>	<b>19.222.446.163</b>	<b>99.113.105.321</b>		
		<i>(23.358.062.094)</i>	<i>(19.852.210.732)</i>	<i>(19.153.646.163)</i>	<i>(98.824.705.321)</i>		
	Cs	<b>23.408.886.094</b>	<b>19.889.810.732</b>	<b>19.222.446.163</b>	<b>99.113.105.321</b>		
		<i>(23.358.062.094)</i>	<i>(19.852.210.732)</i>	<i>(19.153.646.163)</i>	<i>(98.824.705.321)</i>		

€ 29,40



\*17PDL0027370\*